

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO ANTONIO MAZ- ZOCCHI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	17
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	31
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	44
AFFARI SOCIALI (XII)	»	45
AGRICOLTURA (XIII)	»	58
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	59

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione 3

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 12.35.

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione.

Rosy BINDI, *presidente*, riepiloga i fatti all'origine della nomina della Commissione d'indagine e i principali aspetti procedu-

rali che ne caratterizzano i lavori. Propone che le funzioni di segretario siano assolte dal deputato Giacomo Stucchi.

La Commissione concorda.

La Commissione delibera, inoltre, di riunirsi mercoledì 9 maggio 2012 per procedere, alle ore 9, all'audizione del deputato Antonio Mazzocchi, e alle ore 15 all'audizione del deputato Francesco Barbato.

La seduta termina alle 12.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 457 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	14

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	5
Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici. C. 5123 Angelino Alfano, Bersani, Casini ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	5
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	16

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	11
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il

sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 457.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Atto n. 450.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, presenta una proposta di parere, che tiene conto del dibattito svolto nelle precedenti sedute (*vedi allegato 1*).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla relatrice di formulare l'osservazione prevista nella proposta di parere come condizione, in considerazione della necessità che venga elaborato, sul punto, un testo scevro da eventuali incertezze nella fase applicativa.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, riformula la propria proposta di parere, alla luce di quanto testè richiesto dal collega Vanalli e della disponibilità, già manifestata dal Governo, ad intervenire sul punto (*vedi allegato 2*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice, su cui preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di attivazione del circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nel dispone l'attivazione.

Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici.

C. 5123 Angelino Alfano, Bersani, Casini ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso una lettera a lui inviata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, nella quale sono formulati alcuni rilievi sul contenuto della proposta di legge in esame.

Fa presente che nella lettera, che è in distribuzione, il presidente Lupo manifesta la propria disponibilità a illustrare in sede di audizione le sue considerazioni sulla proposta di legge C. 5123, qualora la Commissione lo ritenga opportuno.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso che le posizioni da lui assunte su questa materia in un precedente intervento sono state oggetto, in separata sede, di contestazione da parte del rappresentante del suo gruppo in Commissione, deputato Bressa, sottolinea che parlerà ora a titolo personale, come del resto evidente anche in occasione di quell'intervento. Sottolinea, peraltro, che le osservazioni che svolgerà sono più appropriate di quelle espresse, a nome del gruppo, ma senza essere state previamente concordate, dallo stesso deputato Bressa. Sottolinea inoltre che la materia dei partiti politici non è inclusa nell'accordo di maggioranza, che riguarda i punti inseriti nel programma di governo, e che, su di essa, quindi, tutti i deputati devono sentirsi liberi di esprimere la propria posizione.

Rileva che sia la lettera del primo presidente della Corte di cassazione, sia la documentazione predisposta dagli uffici per l'istruttoria legislativa del provvedimento pongono problemi di grande rilievo, che erano stati evidenziati anche da lui e da altri. Parimenti, era stato da lui rilevato che un emendamento sui controlli dei bilanci dei partiti presentato al decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie sarebbe stato necessariamente dichiarato inammissibile come poi effettivamente è stato.

A suo giudizio, a parte alcuni aspetti positivi – come la previsione di un controllo di bilancio da parte di società di revisione – la proposta in esame presenta numerosi profili problematici. I problemi più gravi del testo si annidano nella natura dell'organo chiamato ai controlli, di cui dirà in seguito, e nella mancata identificazione dei partiti politici, ossia dei destinatari della norma, vale a dire nella mancanza di una disciplina di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione: non è possibile applicare una disciplina in materia di controlli sui bilanci dei partiti senza aver prima definito cosa siano i partiti. Quel che serve non è naturalmente una definizione scientifica, politologica, ma una definizione giuridica, funzionale alla individuazione dei soggetti cui si ap-

plica la legge. A suo avviso, occorrono due livelli di definizione del partito politico: una, minima, che faccia riferimento alla democraticità interna per l'applicazione della disciplina generale di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione; e un'altra che faccia riferimento alla rappresentatività del partito, alla trasparenza dei suoi bilanci e al controllo sugli stessi, ai fini dell'accesso al finanziamento pubblico.

C'è poi il problema del controllo sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici, cioè sulla finalità delle spese. Oggi non c'è un controllo sull'utilizzo perché i finanziamenti sono erogati a titolo di rimborso delle spese elettorali, anche se tutti sanno che servono a questo scopo solo in piccola parte. La proposta non prevede un controllo sulle finalità delle spese, ma solo sulla veridicità dei bilanci, e lo fa in modo comunque lacunoso perché non specifica la tipologia delle irregolarità che conducono all'applicazione di sanzioni.

Quanto alla natura dell'organo chiamato a svolgere i controlli, ritiene che riunire i vertici delle tre magistrature configuri un vero e proprio « mostro » giuridico. Non ha senso attribuire una funzione così eminentemente politica ai vertici della magistratura: equivale a politicizzarli, mentre magistratura e politica hanno ruoli che vanno tenuti separati. Non è poi pensabile che la sede dell'organo sia la Camera dei deputati, dove i tre presidenti sarebbero assistiti e coadiuvati in una funzione così politicamente delicata da un'altra amministrazione. Inoltre, i tempi previsti dalla proposta di legge non sono compatibili con l'applicazione di eventuali sanzioni a valere sulla *tranche* di rimborsi di luglio. Ancora, non sono previsti mezzi di impugnazione delle decisioni dell'organo di controllo e c'è il concreto rischio – come segnalato anche dal primo presidente della Cassazione – che un giudice di primo grado – sia ordinario, amministrativo o contabile – metta in discussione quanto stabilito dai tre vertici delle magistrature congiuntamente. Infine, le sanzioni – che hanno una grave ripercussione politica – vengono irrogate dai presidenti delle Camere, vale a dire da sog-

getti che sono essi stessi personalità politiche e che possono rivestire incarichi direttivi primari nei propri movimenti politici e si troverebbero a valutare il comportamento di questi e dei movimenti concorrenti, in evidente conflitto di interessi.

In definitiva, ritiene si tratti di una costruzione giuridicamente insostenibile, messa in piedi solo per non affidare il controllo sui bilanci dei partiti all'unico organo che potrebbe svolgere questa funzione, vale a dire alla Corte dei conti, nel cui ambito nel 1993 venne istituita un'apposita sezione formata da magistrati selezionati con sorteggio. A suo avviso, questa è l'unica soluzione chiara ed accettabile.

In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di legge in esame.

Pierguido VANALLI (LNP) prende atto del contenuto della lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, e ritiene preliminarmente utile che i relatori illustrino alla Commissione le loro valutazioni al riguardo e l'eventuale intenzione – sempre che non si intenda rinviare l'esame del provvedimento come si sta facendo per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione – di modificare il testo della proposta di legge C. 5123.

Non ritiene inoltre opportuno procedere all'audizione del Presidente Lupo, come dallo stesso prospettato nella sua lettera, sia perché le considerazioni da lui svolte appaiono già molto chiare sia per evitare il rischio di un allungamento dei tempi di esame del provvedimento.

David FAVIA (IdV) intervenendo in merito al contenuto della lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, concorda con quanto testé evidenziato dal collega Vanalli in ordine all'inopportunità di prevedere una sua audizione, essendo le sue considerazioni già ampiamente illustrate nella suddetta lettera ed essendo presumibile che i relatori presenteranno emendamenti volti a modificare il testo della proposta di legge tenendo conto di tali osservazioni.

Rileva inoltre che gli elementi critici del suo gruppo sulla proposta di legge in titolo vanno anche oltre i rilievi espressi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Prospetta poi l'opportunità che la Commissione proceda all'abbinamento delle proposte di legge attualmente esaminate nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che riguardano il tema del finanziamento dei partiti politici, viste le forti connessioni con l'oggetto della proposta di legge in titolo: ciò sempre che non si voglia lasciare tutto immutato sotto tale profilo. Qualora, invece, si decidesse di abolire completamente il rimborso pubblico ai partiti politici intervenendo sulla disciplina del 5 per mille, la discussione sulle sanzioni previste dalla proposta di legge in esame verrebbe meno, così come il regime dei controlli sui rimborsi elettorali.

Rileva poi che la proposta di legge in titolo prevede un controllo analitico sulle spese solo come attività eventuale, mentre l'analisi di tutti i documenti connessi ai rimborsi elettorali dovrebbe essere la regola.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la questione relativa all'abbinamento di altre proposte di legge a quella in esame è già stata affrontata nell'ambito della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che in tale sede si è convenuto di prevedere per la proposta di legge in titolo un percorso di esame distinto rispetto a quello delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate), in considerazione del carattere circoscritto della proposta in esame e del fatto che su questo specifico punto è stato già raggiunto un accordo politico ed è stata chiaramente manifestata dalla maggioranza la volontà di procedere nei tempi più brevi possibili.

David FAVIA (IdV) ribadisce comunque l'opportunità di valutare ulteriormente l'ipotesi di abbinare alla proposta di legge in titolo le altre proposte relative alla

materia dei rimborsi e del finanziamento pubblico dei partiti.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel ricordare come il suo gruppo si sia già espresso favorevolmente sulla proposta di legge all'esame della Commissione, ritiene che le rilevanti osservazioni contenute nella lettera del Presidente Lupo non debbano costituire una circostanza per mettere in discussione l'intera *ratio* della medesima proposta.

Durante l'esame parlamentare, come da consuetudine, il testo può essere migliorato e possono anche essere risolti i problemi posti dal Primo presidente della Cassazione, come i possibili conflitti giurisdizionali e il rispetto della gerarchia tra magistrature stabilito dalla Costituzione. In ogni caso non va ridimensionato l'impianto complessivo del provvedimento.

Ricorda come la proposta di legge C. 5123 nasca dall'urgenza di fornire una risoluzione alla questione dei controlli sui bilanci dei partiti, urgenza dovuta agli eventi legati all'attualità. Si è reso necessario ridare dignità alle forze politiche. Ma il controllo non deve creare una casistica di destinazione di fondi che leda l'autonomia dei partiti che, per loro natura, sono libere associazioni.

In conclusione ribadisce un parere favorevole sull'impianto della proposta di legge che può essere rivisitata e modificata, senza però creare una «camicia di Nesso», un elemento di costrizione che limiti la libertà dei partiti politici.

Andrea ORSINI (PT) dichiara di voler svolgere in relazione alla lettera del primo presidente della Corte di cassazione due considerazioni, una di metodo e l'altra di merito, le quali peraltro andranno in senso divergente.

Quanto al metodo, ritiene che, stante la diversità dei ruoli di Parlamento e magistratura e la separazione dei rispettivi poteri, appare quanto meno irrituale che il vertice della magistratura ordinaria porti le Camere a conoscenza con un atto formale delle proprie valutazioni in merito a un'iniziativa legislativa. A suo avviso,

occorrerebbe tenere fermo che il cardine della democrazia sta nel Parlamento e nella separazione dei poteri.

Quanto però al merito, rileva che le considerazioni del primo presidente della Cassazione sono fondate e sollevano un problema serio sulla natura dell'organo di controllo. Al riguardo, condivide le preoccupazioni del deputato Vassallo sulla opportunità di affidare i controlli a un organo di questo tipo, ma ne trae conclusioni opposte. A suo avviso, la politica deve mantenere la propria autonomia, la quale deve sostanziarsi in forme di autocontrollo e di autoriforma: sulla base dello stesso principio per cui le Camere godono, per un principio costituzionale, del potere di autodichia, occorre che siano esse a svolgere la funzione di controllo in queste materie.

Inoltre, fa presente che molte delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate) prevedono un organo che certifichi la conformità degli statuti dei partiti alle norme della legge che si tratterà di approvare e che è quindi il caso di riflettere se l'organo che effettua gli accertamenti contabili non possa o debba essere lo stesso che effettua gli accertamenti di carattere generale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea come, di norma, tutti i progetti di legge sono di per sé migliorabili. Egli stesso, nella seduta di ieri, si è soffermato su alcune questioni, di carattere tecnico, evidenziando come spetti alla Commissione valutare le modalità più congrue per arrivare a definire, con urgenza, norme volte a garantire maggiore rigore e trasparenza nei controlli dei bilanci dei partiti politici.

Ricorda, quindi, che la proposta di legge C. 4956 Casini, abbinata alle altre proposte di legge che recano l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, prevede che il controllo sia affidato alla Corte dei Conti. Successivamente, a seguito dell'accordo raggiunto tra i segretari delle tre forze politiche, Angelino Alfano, Bersani e Casini, vi è stata una convergenza verso la nuova soluzione adottata. L'importante, in

ogni modo, è discutere in maniera seria ed approfondita rispettando i tempi previsti.

Maurizio TURCO (PD) richiama quanto da lui già evidenziato nella seduta di ieri dedicato al provvedimento in esame nonché nell'ambito dell'esame delle proposte di legge che recano l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Rileva che vi è un dato politico da evidenziare: la necessità di definire un sistema di controlli adeguato non deriva dall'emergenza del momento quanto piuttosto dai rilievi che, dal 1994, la Corte dei Conti ha sollecitato, segnalando che la legislazione è carente sul punto.

L'esigenza di un sistema di controlli è quindi insita nella stessa legge: il dibattito va pertanto inquadrato correttamente anche per quanto riguarda il contesto di riferimento e le ragioni della necessità di un intervento del legislatore. È infatti una questione che va avanti dal 1994 e riguardo alla quale ci sono delle responsabilità politiche ben precise.

Sesa AMICI (PD) osserva, con riferimento all'intervento del deputato Vassallo, che è inappropriato immettere nel dibattito relativo a una proposta di legge questioni che sono ad esso estranee.

Quanto alla proposta di legge in esame, sottolinea l'importanza decisiva del fatto che la stessa è stata sollecitata dai tre segretari dei maggiori partiti della maggioranza e che, dichiaratamente, tende a definire misure atte a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria. A suo avviso, se non se ne tiene conto, non si può che svolgere un ragionamento ipocrita. Ricorda tra l'altro che il suo partito già sottopone i propri bilanci al controllo di una società esterna di revisione.

In merito alle osservazioni svolte dal primo presidente della Corte di cassazione, ritiene che, pur considerata l'urgenza del provvedimento in esame, esse non possano essere ignorate, e che soprattutto debba essere considerato il rilievo in ordine alla inopportunità di stabilire nell'organo di controllo una qualche forma di gerarchia

interna non congruente con il sistema di rapporti esistenti fra le tre magistrature nell'ordinamento generale.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che la posizione del suo gruppo sul tema in discussione è quella che si basa sulla proposta di legge C. 5123 sottoscritta, tra gli altri, dal segretario del partito, Pier Luigi Bersani, e dal presidente del gruppo alla Camera, Dario Franceschini. Per tale ragione, ha ritenuto opportuno precisare che gli interventi del collega Vassallo sono a titolo personale.

In qualità di relatore, intende quindi svolgere alcune considerazioni in merito alla lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, che è a suo avviso uno dei giuristi italiani più raffinati e competenti. Fa presente che le osservazioni da lui svolte saranno tenute in piena considerazione dai relatori, fermo restando che, come testè rilevato anche dal collega Orsini, il potere legislativo non deve rendere conto a nessuno, agendo nel libero esercizio delle proprie funzioni.

Soffermandosi quindi sulle questioni sollevate nella lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione, rileva che l'impostazione seguita nella proposta di legge C. 5123 è quella del modello francese. Quando tale organismo fu istituito il Consiglio Costituzionale francese lo definì come autorità con competenze amministrative. Pertanto, se l'istituenda Commissione, delineata nella proposta di legge C. 5123, si configura come organismo dotato di poteri di questo tipo molte delle considerazioni espresse dal Presidente Lupo potranno agevolmente essere superate apportando alcune modifiche al testo in esame.

In secondo luogo, la scelta delle tre alte cariche — il Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di Stato — quali componenti dell'istituendo organismo, risponde alla volontà di assicurare il massimo di serietà ai controlli da effettuare, ricorrendo a personalità che svolgono funzioni che assicurano un assoluto ed incontrovertibile livello di terzietà.

Seppure, infatti, il Presidente della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di Stato sono cariche di nomina governativa, come è stato eccepito nel corso del dibattito, i requisiti richiesti sono tali da far presumere il massimo livello di competenza e di imparzialità.

Al contempo, ritiene che l'ipotesi di ricorrere ad un sorteggio annuale non assicuri quel livello di competenza e di specializzazione che è necessario in considerazione della funzione da svolgere.

Sottolinea quindi che la circostanza per cui ogni paese dell'Unione europea, come ricordato nella seduta di ieri, ha previsto un sistema diverso per svolgere tale funzione, è la riprova della difficoltà di individuare il « sistema migliore ».

Deve peraltro prendere atto del rilievo del Presidente Lupo in merito alla previsione della proposta di legge in titolo che attribuisce al Presidente della Corte dei Conti una funzione di « coordinamento » delle due altre cariche, alla luce delle previsioni costituzionali riguardanti la Corte di Cassazione. Ritiene quindi che, in proposito, la Commissione dovrà svolgere un'attenta riflessione, rivedendo l'attuale previsione, anche se questa era intesa come funzione di coordinamento funzionale e non gerarchico.

Per quanto attiene all'obiezione formulata dal Presidente Lupo riguardo alla mancanza di tempo disponibile per svolgere adeguatamente tale incarico, viste le numerose funzioni cui è impegnato, il testo della proposta di legge attualmente prevede che la Commissione sia composta dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Primo Presidente della Corte di cassazione, « ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali ».

Come evidenziato anche dal collega Mantini, sottolinea come il testo della proposta di legge in esame costituisca il punto da cui deve partire l'istruttoria legislativa della Commissione e non il punto di arrivo. Vi sarà modo di apportare tutti i necessari correttivi al testo, fermo restando che è, allo stato, difficilmente

immaginabile snaturare del tutto l'istituzione Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri di nulla osta della V Commissione e favorevole della VII Commissione. In seguito all'espressione di tali pareri il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 1.100, di cui raccomanda l'approvazione.

L'emendamento prende spunto dalla premessa del parere della VII Commissione in cui si afferma che l'istituzione del Giorno della memoria dei bambini di

Bullenhuser Damm debba essere considerata strettamente connessa alla giornata della memoria già fissata per il 27 gennaio di ogni anno e alle sue motivazioni originarie. Posizione che ancor più si evince dal dibattito in seno alla medesima VII Commissione. Ricorda inoltre che più volte in I Commissione sono stati manifestati da alcuni colleghi dei rilievi sull'esigenza di evitare sovrapposizioni tra giornate della memoria concernenti eventi di natura analoga.

In base a quanto esposto, l'emendamento 1.100, sostituendo integralmente l'articolo 1 del testo della proposta di legge come risultante dall'esame degli emendamenti, cancella l'ipotesi di una nuova giornata della memoria, inserendo il ricordo dei bambini di Bullenhuser Damm nell'ambito del « Giorno della memoria », istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211. Di conseguenza, viene modificato in tal senso anche l'articolo 2 e il titolo della proposta di legge diventa il seguente: « Celebrazione, nell'ambito del « Giorno della memoria », istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, del ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme e di tutti i bambini vittime di guerre e di persecuzioni ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100. del relatore.

Pierguido VANALLI (LNP), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.100.

La Commissione approva l'emendamento 1.100. del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).
COM(2011)873 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 aprile 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450);

visto il parere del Consiglio di Stato;

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

ricordato che il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE, il cui termine per il recepimento era fissato al 19 giugno 2011;

tenuto conto, in particolare, che il nuovo articolo 27-*quater*, introdotto dal provvedimento in esame, riguarda specificamente i « lavoratori altamente qualificati », intesi come « gli stranieri che sono in possesso di determinati requisiti e titoli di studio, mentre l'articolo 27 del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fa riferimento, come specificato nella rubrica, all'ipotesi di « ingresso per lavoro in casi particolari »;

rilevato che un'ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina del suddetto articolo 27-*quater*, che differenzia ulteriormente l'ambito soggettivo di quest'ultimo rispetto a quello dell'articolo 27,

è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica;

preso atto che le due fattispecie appaiono pertanto distinte e recano procedure differenti, pur vertendo su ambiti che, per alcuni profili, possono apparire coincidenti;

segnalata, in ogni modo, l'esigenza di chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione dei suddetti articoli 27 e 27-*quater* del Testo unico immigrazione, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori;

ricordato che le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della norma, di cui all'articolo 27-*quater* del testo unico immigrazione, introdotto con il provvedimento in esame, sono previste esplicitamente dall'articolo 3, comma 2, della direttiva 2009/50/CE, mentre non appare recepita la clausola che esclude dalla richiesta di Carta Blu i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto (lettera *i*));

preso atto che, ai sensi del suddetto articolo 27-*quater*, il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento delle procedure innanzi al centro per l'impiego tese a verificare la

disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano;

ricordato, sul punto, che la direttiva 2009/50/CE, all'articolo 11, paragrafo 1, richiede che gli Stati membri disciplinino le conseguenze della mancata adozione della decisione nel termine prescritto, mentre nulla dispone al riguardo lo schema di decreto in esame; in via analoga, non sembrano richiamate le altre garanzie procedurali previste dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/50/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione degli articoli 27 e 27-*quater* del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Atto n. 450);

visto il parere del Consiglio di Stato;

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

ricordato che il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE, il cui termine per il recepimento era fissato al 19 giugno 2011;

tenuto conto, in particolare, che il nuovo articolo 27-*quater*, introdotto dal provvedimento in esame, riguarda specificamente i « lavoratori altamente qualificati », intesi come « gli stranieri che sono in possesso di determinati requisiti e titoli di studio, mentre l'articolo 27 del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fa riferimento, come specificato nella rubrica, all'ipotesi di « ingresso per lavoro in casi particolari »;

rilevato che un'ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina del suddetto articolo 27-*quater*, che differenzia ulteriormente l'ambito soggettivo di quest'ultimo rispetto a quello dell'articolo 27,

è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica;

preso atto che le due fattispecie appaiono pertanto distinte e recano procedure differenti, pur vertendo su ambiti che, per alcuni profili, possono apparire coincidenti;

segnalata, in ogni modo, l'esigenza di chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione dei suddetti articoli 27 e 27-*quater* del Testo unico immigrazione, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori;

ricordato che le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della norma, di cui all'articolo 27-*quater* del testo unico immigrazione, introdotto con il provvedimento in esame, sono previste esplicitamente dall'articolo 3, comma 2, della direttiva 2009/50/CE, mentre non appare recepita la clausola che esclude dalla richiesta di Carta Blu i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto (lettera *i*));

preso atto che, ai sensi del suddetto articolo 27-*quater*, il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento delle procedure innanzi al centro per l'impiego tese a verificare la

disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano;

ricordato, sul punto, che la direttiva 2009/50/CE, all'articolo 11, paragrafo 1, richiede che gli Stati membri disciplinino le conseguenze della mancata adozione della decisione nel termine prescritto, mentre nulla dispone al riguardo lo schema di decreto in esame; in via analoga, non sembrano richiamate le altre garanzie procedurali previste dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/50/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare opportuno chiarire ulteriormente gli ambiti di applicazione degli articoli 27 e 27-*quater* del Testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori.

ALLEGATO 3

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme (C.4195 Veltroni).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La Repubblica italiana, nell'ambito del «Giorno della memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, celebra il ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, uccisi per mano nazista, dopo essere stati deportati nel campo di sterminio di Auschwitz e utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme nel 1945.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, sostituire le parole: In occasione del «Giorno della memoria dei

bambini di Bullenhuser Damm» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati *con le seguenti:* In occasione del «Giorno della memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, possono essere organizzati, per le finalità di cui all'articolo 1.

b) sostituire il titolo con il seguente: «Celebrazione, nell'ambito del «Giorno della memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, del ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme e di tutti i bambini vittime di guerre e di persecuzioni».

1. 100. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di unioni di fatto. C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato, C. 2846 Mura e C. 3841 Di Pietro (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di unioni di fatto.

C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato, C. 2846 Mura e C. 3841 Di Pietro.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà la parola all'onorevole Concia, che ha chiesto di intervenire sui lavori della Commissione

Anna Paola CONCIA (PD) rileva come tra le proposte di legge abbinata non risulti la sua proposta di legge C. 1630,

recante « Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio », per quanto anche di questa proposta di legge il suo gruppo sia stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno insieme alle proposte oggi in esame. Osserva che la sua proposta di legge affronta, sia pure con soluzioni diverse, la medesima tematica oggetto di queste ultime proposte.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che non sono state abbinata neanche le sue proposte di legge C. 1064 recante « Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di diritto a contrarre matrimonio e di eguaglianza giuridica tra i coniugi » e C. 1433 recante « Norme in materia di diritti e libertà delle persone trans genere » e ne chiede quindi l'abbinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, precisa che la materia oggetto di esame è rappresentata dalle le unioni non regolamentate e che quindi non è stato possibile abbinare d'ufficio proposte di

legge volte ad incidere sulla disciplina del matrimonio, che costituisce l'unione regolamentata per definizione. Si è ritenuto inoltre di non abbinare d'ufficio le proposte di legge che, sia pure intervenendo anche sulle unioni di fatto, abbiano tuttavia un oggetto più ampio e costituito da materie ulteriori. Fa quindi presente che la proposta di legge Bernardini C. 1433 non può essere abbinata in quanto assegnata alle Commissioni riunite I e II.

Dopo avere chiarito che le proposte di legge C. 1630 Concia e C. 1064 Bernardini potrebbero essere abbinata solo con una apposita deliberazione della Commissione volta ad ampliare l'ambito dell'esame, fa presente che la sua relazione contiene indicazioni e riflessioni utili ad inquadrare correttamente la materia oggetto di esame e quindi potranno essere tenute in considerazione per assumere una decisione in ordine all'eventuale abbinamento di proposte di legge indicate dai proponenti.

Passa pertanto ad illustrare le proposte di legge all'ordine del giorno.

Osserva che le proposte di legge in esame sono volte a disciplinare la cosiddetta convivenza *more uxorio* o famiglia di fatto. Nel corso della XIV legislatura la commissione Giustizia della Camera svolse una indagine conoscitiva sul tema, mentre la scorsa legislatura presso il Senato si svolse un approfondito dibattito sui cosiddetti Di.Co a seguito della presentazione del disegno di legge del Governo AS 1339 (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi), elaborato dai Ministri Pollastrini (Pari Opportunità) e Bindi (Famiglia), senza tuttavia pervenire all'approvazione di un testo.

Non crede necessario far presente quanto il tema della introduzione nell'ordinamento di una disciplina giuridica delle famiglie di fatto sia sentito dalla società civile. Si tratta di un tema estremamente delicato in quanto è strettamente connesso anche a valutazioni che esulano completamente dal terreno del confronto giuridico coinvolgendo considerazioni ideologiche se non addirittura religiose.

Senza voler in alcun modo sminuire i risvolti extra-giuridici del tema in esame,

fa presente che stiamo affrontando un fenomeno in continua crescita, quale è quello delle convivenze *more uxorio*.

È ormai un dato statistico consolidato la continua crescita nel nostro Paese del numero delle convivenze *more uxorio*: si è infatti passati dalle 127.000 libere unioni degli anni 1993-94, alle 342.000 del 1998, alle 556.000 del 2003 e, infine, alle 897.000 libere unioni quantificate dall'ISTAT nel 2009 (il 5,9 per cento delle coppie).

Prima di affrontare le questioni giuridiche relative alla disciplina delle unioni di fatto è importante avere ben presente la dimensione del fenomeno in esame.

Dai dati ISTAT emerge che quasi 6 milioni di persone hanno sperimentato nel corso della loro vita la convivenza, considerando sia quelle che continuano a convivere, sia quelle che si sono sposate con il partner con cui convivevano, che quelle che hanno concluso definitivamente l'unione. Inoltre, questi dati evidenziano che le libere unioni nel 2009 sono 897 mila e rappresentano il 5,9 per cento delle coppie (8,7 per cento nel Nord-est). Sono più diffuse nel Nord-est, presentano un titolo di studio più elevato e una quota di coppie in cui ambedue lavorano più alta di quelle coniugate. Diminuisce la quota di chi era deciso a sposarsi fin dall'inizio dell'unione e cresce la percentuale di « possibilisti » (34 per cento).

La presenza di figli riguarda il 49,7 per cento delle coppie non coniugate, una quota in crescita rispetto al 1998 (40,1 per cento). Nel 36,4 per cento dei casi si tratta di figli di ambedue i *partner*, nel 6,5 per cento di figli di uno solo dei due e nel 6,9 per cento di figli sia di uno dei *partner* che di ambedue. I minori che vivono in coppie non coniugate sono 572 mila e vivono nel 44,1 per cento delle coppie non coniugate.

Il 44,4 per cento delle unioni libere di recente formazione (2004-2009) è andata a vivere in una casa in affitto o subaffitto e nel 41 per cento dei casi in una di proprietà. Nel 50 per cento dei casi l'abitazione del nuovo nucleo è stata presa appositamente.

Non si sta trattando, quindi, un fenomeno marginale, bensì un fenomeno diffuso e, per di più, in via di espansione.

A suo parere in questi casi la prima domanda che il legislatore deve porsi è la seguente: l'assenza di una specifica normativa che disciplini il fenomeno è da considerare una lacuna dell'ordinamento o, invece, è la conseguenza di una scelta consapevole che demanda alle diverse normative vigenti il compito di regolare separatamente e specificatamente le diverse questioni connesse alla convivenza?

La risposta da dare a questa domanda dovrebbe dipendere, almeno per quanto riguarda il legislatore, da una valutazione dei diversi interessi giuridici in gioco: quelli dei conviventi, degli eventuali figli, dei terzi che istaurano rapporti giuridici con entrambi i conviventi od uno solo di essi ed infine della società stessa nel cui ambito la convivenza si esplica. Nel caso in cui la risposta sia nel senso di ravvisare una lacuna giuridica dell'ordinamento il legislatore ha l'obbligo di intervenire approvando una disciplina organica della materia che bilanci tutti gli interessi coinvolti sulla base dei principi costituzionali.

Nel dare una risposta a questa domanda non si può non tenere conto del diritto comparato e, quindi, della scelta fatta dagli altri Stati con particolare riferimento a quelli appartenenti all'Unione Europea.

Si dovrebbe partire proprio dalle scelte fatte dall'Unione europea in merito.

Il diritto a costituire una famiglia di fatto sembra essere garantito dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (adesso con lo stesso valore giuridico dei Trattati in base all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea - TUE), secondo cui « il diritto di sposarsi ed il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio ».

Nell'ambito della normativa europea, si ricorda la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che prevede all'articolo 4, par. 3, che gli Stati membri possono, per via

legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva del *partner* non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o del cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli minori di genitori non coniugati, anche adottati, di tali persone, come pure i figli adulti non coniugati di tali persone, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

L'articolo 5, par. 2 prevede poi che la domanda deve essere corredata dai documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste e che nell'esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengano conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.

Si ricorda inoltre che la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, reca all'articolo 2 alcune definizioni, secondo le quali si intende per « familiare » tanto il coniuge quanto il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.

Il tema delle unioni di fatto e delle unioni registrate, nella prospettiva del reciproco riconoscimento in materia di cooperazione giudiziaria civile e del diritto alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione, è stato recentemente affrontato

dal Parlamento europeo in due risoluzioni approvate rispettivamente il 13 marzo e il 29 marzo 2012.

In particolare, nella risoluzione del 13 marzo scorso sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea, il Parlamento europeo considerando che le famiglie nell'UE sono diverse e comprendono genitori coniugati, non coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso sesso, genitori singoli e genitori adottivi che meritano eguale protezione nell'ambito della legislazione nazionale e dell'Unione europea, invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di garantire un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, l'imposizione fiscale e la previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei familiari e la tutela dei bambini. Il Parlamento europeo esprime inoltre rammarico per l'adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di « famiglia » con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli e ricorda che il diritto dell'UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nella risoluzione sull'eliminazione degli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione, approvata il 29 marzo 2012, il Parlamento europeo ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ribadisce la richiesta agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai *partner* legati da

un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner con cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi compresi i membri di coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire che la direttiva sia applicata rigorosamente.

Si segnala inoltre che il 16 marzo 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127).

La proposta fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; (COM(2011)126).

Ai fini della proposta di regolamento, gli « effetti patrimoniali » sono definiti quali l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei *partner* tra loro e con terzi, derivanti direttamente dal vincolo creato dalla registrazione dell'unione; per « unione registrata » si intende il regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica.

Nella valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2011)327), la Commissione osserva che le cause dei problemi che incontrano le coppie legate da unione registrata, per quanto riguarda il riconoscimento degli effetti patrimoniali dell'unione nei vari Stati membri, sono sostanzialmente le stesse di quelle delle coppie sposate; i *partner* registrati, però, avrebbero ulteriori difficoltà in considerazione del fatto che il concetto di « unione registrata » esiste soltanto in 14 Stati membri, (Austria, Olanda, Francia, Ungheria, Regno Unito, Repubblica ceca, Danimarca, Slovenia, Finlandia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Irlanda; in Svezia

le unioni registrate sono state introdotte nel 1994 e dal 2009 sono stati autorizzati i matrimoni tra persone dello stesso sesso) e che non tutti gli Stati membri dispongono di norme sostanziali al riguardo e solo pochi Stati membri hanno adottato norme sulla competenza e sulla legge applicabile.

Base giuridica della proposta è l'articolo 81, par.3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

La Commissione europea sottolinea che la proposta non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti dagli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che tiene in debito conto l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Per quanto attiene ai Paesi membri dell'Unione europea, rileva che il fenomeno della convivenza è oggetto di specifiche normative a riguardo.

In Belgio la *Loi instaurant la cohabitation légale* del 23 novembre 1998, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha istituito la convivenza legale, inserendo nel Libro III del Codice civile un nuovo Titolo V *bis* composto dagli articoli 1475 a 1479.

Per « convivenza legale » si intende la situazione di vita comune di due persone che abbiano reso una dichiarazione nei termini specificati all'articolo 1476 del codice civile.

Secondo la dottrina, l'ampiezza della definizione codicistica permette di ricomprendere nel nuovo istituto tutte le persone che formano una coppia senza condizioni riferite al sesso. Può quindi trattarsi non solo di una coppia eterosessuale od omosessuale, ma anche di fratelli e sorelle, di genitori e figli, di amici ecc.

In Francia vi è il patto civile di solidarietà (PACS). La legge n. 99-944, del 15 novembre 1999, relativa al « patto civile di

solidarietà » (*pacte civil de solidarité* – PACS), definisce quest'ultimo come un contratto concluso tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune.

In particolare, l'articolo 1 della legge ha introdotto nel libro I del Codice civile un nuovo titolo XII (articoli 515-1 a 515-8), intitolato « *Du pacte civil de solidarité et du concubinage* ».

Successivamente, con la legge n. 2006-728, del 23 giugno 2006, di riforma delle successioni e delle liberalità, sono state introdotte modifiche alla predetta normativa civilistica sui PACS che hanno inciso profondamente sul diritto patrimoniale e successorio degli stessi.

Il PACS è qualificato come contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata. Il *Conseil constitutionnel*, investito del controllo di conformità costituzionale della legge, nella sua decisione n. 99-419 del 9 novembre 1999, ha precisato come esso debba essere considerato un patto estraneo al matrimonio, che non modifica lo stato civile dei contraenti e non sortisce alcuna conseguenza nei confronti dei figli.

L'istituto giuridico della « convivenza registrata » (*Eingetragene Lebenspartnerschaft*) è stato introdotto in Germania dalla Legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle comunità di ugual sesso (*Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften*) del 16 febbraio 2001, entrata in vigore il 1° agosto successivo. Discostandosi dal progetto di legge originariamente presentato in parlamento, il provvedimento approvato regolava solo alcuni settori, tralasciandone altri come, ad esempio, quelli della previdenza e della successione. A differenza di quanto previsto in Belgio, Francia, Olanda e Lussemburgo, la legge tedesca sulla convivenza registrata si applica esclusivamente a coppie omosessuali.

Con la sentenza del 17 luglio 2002 (BVerfG, 1 BvF 1/01), la Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*) ha statuito che la legge sulla convivenza

registrata non pregiudica la protezione del matrimonio da parte dello Stato, prevista dall'articolo 6 della Legge fondamentale. In particolare, tale protezione non comporta per il legislatore il dovere di garantire all'istituto una posizione di supremazia rispetto ad altri modelli giuridici. La sentenza della Corte costituzionale federale, secondo gran parte della dottrina, ha di fatto aperto la strada ad una graduale equiparazione giuridica dell'unione fra omosessuali al matrimonio fra eterosessuali.

Successivamente, è stata approvata una Legge di revisione della normativa sulla convivenza registrata (*Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts*) del 15 dicembre 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Questa legge si proponeva di integrare le disposizioni già esistenti disciplinando i settori che non erano stati presi in considerazione nel 2001: sulla scia delle conclusioni della citata sentenza della Corte costituzionale, essa si occupa infatti del diritto patrimoniale, successorio e previdenziale, nonché dell'adozione e dello scioglimento, allineando in massima parte questi aspetti alla normativa sul matrimonio.

Nel Regno Unito, a seguito dell'approvazione del *Civil Partnership Act 2004*, promulgato il 18 novembre 2004, il legislatore britannico ha riconosciuto e disciplinato gli accordi di convivenza tra persone dello stesso sesso (civil o registered partnership). La legge in esame ha avuto un iter alquanto tormentato e in parte riproduce nei contenuti le previsioni di progetti di iniziativa parlamentare ripetutamente presentati nel corso delle precedenti sessioni parlamentari, ma mai giunti all'approvazione. Finalità di tali progetti era quella di introdurre il riconoscimento e la disciplina – previa la loro registrazione – delle unioni civili tra persone indipendentemente dal loro sesso, con inclusione, pertanto, sia delle coppie eterosessuali che omosessuali. Queste iniziative, tuttavia, avevano ottenuto un sostegno solo parziale da parte del Governo, disponibile a prenderle in esame solo quando ne fosse stato stimato l'impatto finanziario ed am-

ministrativo, così come era avvenuto nell'ottobre 2001; l'opposizione parlamentare, dal canto suo, non aveva accolto favorevolmente le proposte ritenendo che taluni aspetti fossero già regolati – per quanto concerne le coppie eterosessuali – dalle vigenti norme sul matrimonio civile, e che la questione dei diritti delle coppie tra persone del medesimo sesso meritassero alcuni approfondimenti.

L'opzione prevalsa è dunque quella di introdurre una disciplina specifica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevedendosi per tale istituto un regime distinto da quella applicabile alla convivenza tra persone eterosessuali, regolata dal diritto comune per gli aspetti patrimoniali e, per altro verso, assimilata dalla recente legislazione al matrimonio per quanto concerne la materia del mantenimento e dell'educazione dei figli (*parental responsibilities*).

In Spagna non esiste alcuna normativa, a livello nazionale, che disciplini lo *status* giuridico delle coppie di fatto, al di fuori del matrimonio. L'articolo 32 della Costituzione spagnola del 1978 menziona infatti soltanto il matrimonio come forma di unione tra uomo e donna.

Nell'estate del 2005 è stata approvata la *Ley 13/2005, de 1 de julio, por que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio*, con la quale è ora consentito contrarre matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, in completa uguaglianza con le coppie eterosessuali.

A partire dal 1998, comunque, le regioni spagnole (*Comunidades autónomas*) avevano iniziato a legiferare in materia di unioni di fatto, considerando tale aspetto come rientrante tra le competenze proprie di diritto civile, con particolare riferimento alla registrazione dello stato civile, nonché all'autorganizzazione della funzione pubblica.

Ho voluto fare una veloce disamina di come l'unione Europea affronta il tema delle unioni di fatto e della normativa di alcuni Stati europei, rinviando al *dossier* di documentazione del Servizio Studi per il dettaglio delle diverse discipline stra-

niere, ritenendo che il legislatore italiano, nel dare la risposta alla domanda relativa alla esigenza di una normativa specifica sulle coppie di fatto, abbia il dovere di tenere conto di quanto avviene in altri ambiti nazionali oltre che naturalmente dei principi della Unione Europea.

La scelta finora effettuata è quella di non prevedere alcuna disciplina specifica lasciando alla evoluzione giurisprudenziale il compito di adattare, finché i limiti dell'ermeneutica lo consentano, gli istituti già previsti dall'ordinamento ai diversi aspetti e profili della convivenza.

Il tema delle unioni di fatto può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale attraverso gli articoli 2 e 29 della Costituzione: il primo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, il secondo riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Dalla lettura di queste due disposizioni si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio (*favor matrimonii*).

La stessa Corte costituzionale ha costantemente affermato che « la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale » e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sent. 352 del 2000). Anzi, pur non disconoscendo il valore di altre forme di convivenza, ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione riconosce alla famiglia legittima « una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corresponsività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio » (sent. 310 del 1989).

Oltre che nella citata sentenza del 1989, la Corte, in diverse altre decisioni ha posto in luce la netta diversità strutturale e contenutistica del rapporto coniugale — caratterizzato da stabilità e certezza nonché dalla reciprocità e corresponsività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio — dalla convivenza di fatto, fondata sull'*affectio* quotidiana di ciascuna

delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile (sentenze 8/1996 e 461/2000).

Per la Consulta non è — quindi — né irragionevole, né arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la famiglia di fatto, tradizionalmente ricondotta all'articolo 2 della Costituzione (ord. 121/2004).

In particolare, con la sentenza n. 8 del 1996 la Corte ha fornito una lettura precisa del dettato costituzionale: citando la sentenza n. 237 del 1986, la Consulta ha ricordato come quest'ultima, pur ribadendo la rilevanza costituzionale del « consolidato rapporto » di convivenza, ancorché rapporto di fatto, lo ha tuttavia distinto dal rapporto coniugale, « secondo quanto impongono il dettato della Costituzione e gli orientamenti emergenti dai lavori preparatori ».

La Corte ha inoltre rilevato, posto che la convivenza rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio, che « l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti » (sentenza n. 166 del 1998).

Analoga linea è dettata più recentemente dalla Consulta. Con la sentenza n. 140 del 2009 è stato affermato che « si deve ribadire quanto già più volte affermato, cioè che la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento. La stessa Costituzione ha valutato le due situazioni in modo diverso, ed il dato assume rilievo determinante in un giudizio di legittimità costituzionale. Infatti, il matrimonio forma oggetto della specifica previsione contenuta nell'articolo 29 Cost., che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch'esso rilevanza costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali garantita dall'articolo 2 Cost. ».

Si deve poi tenere conto di come la giurisprudenza abbia affrontato la questione dell'assenza di una disciplina organica della convivenza e di un riconoscimento esplicito della famiglia di fatto, nonché della legislazione di dettaglio che in alcuni casi ha affrontato particolari questioni relative alla tematica delle coppie di fatto. Anche in questo caso rinvio al *Dossier* di documentazione per le questioni più specifiche.

Le prime limitate equiparazioni della convivenza allo *status* giuridico dei coniugi sono state infatti operate dalla giurisprudenza, che è giunta ad elaborare il concetto di famiglia di fatto, con assimilazione terminologica alla famiglia legittima fondata sul matrimonio. Le indicate equiparazioni, pur essendo espressione di una evoluzione della sensibilità giuridica, risultano comunque circoscritte alla risoluzione di specifiche situazioni, senza dar luogo ad un riconoscimento generalizzato della convivenza di fatto. Il legislatore è intervenuto poi a disciplinare alcuni specifici aspetti.

È soprattutto la Corte di cassazione ad avere fornito spunti di rilievo ai fini dell'individuazione degli elementi caratterizzanti le convivenze *more uxorio*; va peraltro osservato che la preoccupazione di delineare i criteri di individuazione della famiglia di fatto, più che alla finalità di un suo riconoscimento, sembra piuttosto collegarsi allo scopo di evitare un'indistinta applicazione della normativa sulla famiglia legittima a ogni tipo di convivenza che si sviluppi fuori dal matrimonio. Ciononostante, proprio i giudici di legittimità sono costantemente sembrati più propensi — rispetto a quelli costituzionali — a dare una qualche rilevanza giuridica alle convivenze *more uxorio*.

In generale, si può affermare che la giurisprudenza riconosce una tutela alla famiglia di fatto quando la convivenza si basa su legami affettivi che abbiano raggiunto un sufficiente grado di stabilità e serietà, tali da assomigliare ai legami che caratterizzano il rapporto coniugale dovrà trattarsi di una comunità affettiva fondata, pur in assenza di riconoscimenti formali,

su vincoli di solidarietà affettiva ed economica, che si realizza attraverso una comunione di vita ed interessi della quale la coabitazione costituisce il principale strumento di espressione ma che ben può essere individuata in base a diverse coordinate.

I settori che hanno visto intervenire più frequentemente la giurisprudenza sono i seguenti: filiazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, l'interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno, il regime patrimoniale, il lavoro e l'impresa familiare, le situazioni soggettive conseguenti alla morte del convivente (successione, diritto di abitazione, pensione di reversibilità), la tutela risarcitoria, la disciplina penale e del processo penale, la locazione abitativa e l'edilizia residenziale, la disciplina antimafia e le provvidenze a favore delle vittime della criminalità, l'immigrazione.

Esistono, inoltre, ulteriori disposizioni contenute in altre legge speciali che, pur inserite in una disciplina rivolta a differenti oggetti (anagrafico, penitenziario, assistenziale, pensionistico etc.) e, spesso, per finalità che esulano da una diretta tutela della convivenza, presentano aspetti che oggettivamente ne prevedono una specifica forma di considerazione giuridica.

Un profilo della disciplina delle unioni di fatto che frequentemente diventa in Italia oggetto di aspro confronto politico è quello dell'applicabilità di una eventuale disciplina della materia alle unioni omosessuali: le considerazioni giuridiche lasciano spesso il campo a valutazioni di altro tipo sia religioso che ideologico.

Nell'ordinamento giuridico italiano non figurano disposizioni di legge volte a disciplinare il matrimonio omosessuale, né esistono norme sulle convivenze omosessuali o sulle procedure di registrazione di tale forma di unione. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è considerato dal punto di vista giuridico « inesistente ». In Italia, due persone dello stesso sesso che convivono non possono quindi sposarsi e neppure vedere riconosciuta dalla legge la propria convivenza come famiglia di fatto.

La giurisprudenza è, peraltro, costante nel precludere alle coppie omosessuali la possibilità sia di contrarre matrimonio in Italia che di vedersi trascritto un eventuale matrimonio celebrato all'estero.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha affermato che una legge che introducesse nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale, equiparato tal quale a quello eterosessuale, sarebbe incostituzionale per violazione dell'articolo 29 della Costituzione. La Consulta conferma, quindi, che la « famiglia fondata sul matrimonio », prevista dal citato articolo 29 Cost., è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere « omogenee » al matrimonio ma che sono tutelate dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo. In definitiva, lo strumento per ottenere il riconoscimento dei diritti e doveri della coppia omosessuale deve venire dal Parlamento, con una legge ordinaria. Argomenti analoghi sono stati adottati nelle ordinanze n. 276 del 2010 e n. 4 del 2011.

L'articolo 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevede che « a partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto ». La CEDU, nella sentenza Christine Goodwin contro Regno Unito del 2002 ha affermato che l'articolo 12 non deve più essere inteso quale determinazione del genere in base a criteri solamente biologici, in considerazione dei mutamenti sociali intercorsi dopo l'adozione della CEDU e basandosi anche sul contenuto dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La questione è rimessa al legislatore nazionale. Le connotazioni culturali possono differire ampiamente da una società all'altra e sono le autorità nazionali che possono meglio valutare i bisogni della società.

Una recentissima decisione della Corte di cassazione (sent. 15 marzo 2012, n. 4184) in materia di trascrivibilità di un

matrimonio omosessuale contratto all'estero, pur arrivando alla conclusione che le unioni omosessuali sono intrascrivibili per « la loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano » adduce argomentazioni di notevole rilievo. Secondo la Cassazione, i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia –, quali titolari del diritto alla « vita familiare » e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di « specifiche situazioni »- il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. In tale sede, eventualmente, potranno sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

Come già accennato, una pari dignità delle diverse forme di convivenza, anche omosessuali, viene comunemente riconosciuta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e adesso parte integrante dei Trattati in base all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea – TUE). L'articolo 9 della Carta afferma solennemente che « il diritto di sposarsi ed il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio » così non facendo alcun riferimento a matrimonio o convivenza tra persone di sesso diverso. La norma appare coerente con l'articolo 21 della stessa Carta, che recita testualmente

che « è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ».

Il Parlamento europeo si è ripetutamente occupato dei diritti civili degli omosessuali, soprattutto attraverso lo strumento della risoluzione, invitando gli Stati membri alla rimozione di ogni ostacolo e disparità di trattamento normativo a loro danno.

Ha ritenuto opportuno fare il quadro normativo e giurisprudenziale, a livello sia nazionale che europeo, in quanto il tema che la Commissione si accinge ad affrontare è estremamente delicato coinvolgendo interessi primari dell'essere umano considerato come singolo e nei rapporti con gli altri. Qualsiasi scelta dovrà essere fatta con la piena consapevolezza del ruolo che spetta al legislatore: colmare (quando vi sono) tutte quelle lacune giuridiche che determinano una carenza di tutela delle persone. A noi ora spetta il compito di verificare se questa lacuna via sia, come ritengono i presentatori delle proposte di legge in esame, o se invece sia solo apparente, essendo sufficiente la normativa vigente così come interpretata in maniera evolutiva dalla giurisprudenza.

In particolare, laddove si individui l'esistenza di un *vulnus* legislativo relativamente alla disciplina del fenomeno in esame, ritengo assolutamente doveroso colmare questo vuoto — ferma restando la necessità di valutare con accuratezza il merito delle singole proposte di legge pervenute.

Ove, invece, si ritenga sufficiente il quadro normativo esistente, non nascondo, comunque, l'opportunità di un intervento chiarificatore del legislatore, al fine di superare le incertezze interpretative ed applicative ad oggi presenti.

Passa ora ad esaminare sinteticamente le proposte di legge in esame.

La proposta di legge C. 1065, Bernardini e altri (Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di unione civile), attraverso l'inserimento nel libro I del codice di un nuovo titolo, intende disciplinare l'unione civile, ovvero il contratto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, legate da una comunione di vita e spirituale, per l'organizzazione della vita in comune. La proposta istituisce un registro delle unioni civili presso ogni comune e delinea la procedura da seguire per l'iscrizione nonché per lo scioglimento del vincolo. A seguito dell'iscrizione nel registro, lo stato di parte di un'unione civile viene equiparato a quello di membro di una famiglia, secondo « criteri di parità di trattamento, assicurando uguale incidenza in presenza di uguali circostanze in ordine, in particolare, alle condizioni economiche e di salute e all'esistenza di figli ». Alle parti di un'unione civile è consentita l'adozione, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

La proposta disciplina analiticamente il regime patrimoniale dell'unione optando per la separazione legale dei beni, cui le parti potranno derogare con apposita convenzione. Molte disposizioni sono dedicate a novellare l'ordinamento al fine di « dare « copertura » normativa a tutti quegli ambiti di espressione e di svolgimento della personalità finora lasciati giuridicamente inespressi, che negli anni hanno determinato ingiustificabili discriminazioni e inaccettabili incertezze sul piano della coltivazione degli affetti, del lavoro e delle questioni a carattere sanitario o successorio » (analiticamente, dall'accesso alla cittadinanza e al permesso di soggiorno, all'assistenza sanitaria e penitenziaria, dall'impresa familiare agli obblighi alimentari, dalla previdenza al risarcimento danni da illecito, al diritto d'abitazione, dalla locazione al diritto penale e processuale-penale).

Le due proposte di legge C. 1631 e 1637 dell'On. Concia meritano di essere sintetizzate insieme in quanto si integrano, delineando il complessivo obiettivo della proponente: con la prima (AC 1631, Disciplina dell'unione civile) si intende infatti

regolamentare esclusivamente il legame tra due persone dello stesso sesso, prevedendo un contratto denominato « unione civile », dal quale scaturisce l'estensione alle parti dell'applicazione di tutte le disposizioni relative al matrimonio civile; con la seconda (AC 1637, Disciplina del patto civile di solidarietà) si intende invece disciplinare la convivenza tra due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso) che non intendono legarsi con un vincolo matrimoniale.

In particolare, l'unione civile prevista dall'AC 1631 intende porre i cittadini dello stesso sesso stabilmente conviventi nella condizione di poter scegliere quale assetto conferire ai propri rapporti giuridici e patrimoniali in posizione di uguaglianza rispetto ai cittadini eterosessuali. Ciò avviene prevedendo che due persone dello stesso sesso possano contrarre un'unione civile che ha come conseguenza l'applicazione alle parti di tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio civile. Viene espressamente esclusa l'adozione e specificato che la celebrazione dell'unione civile non ha conseguenze sullo *status* dei figli dei contraenti; viene regolamentato l'uso del cognome.

Diversamente, il patto civile di solidarietà previsto dalla proposta C. 1637 intende disciplinare l'accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fornendo « la possibilità di optare per uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero alle coppie che non intendano o non possono impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio ». La proposta definisce i presupposti e la procedura di costituzione del patto, delineando un possibile iter presso il tribunale per l'ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile si rifiuti di presiedere alla sottoscrizione o di iscrivere il patto nei registri. Viene regolamentato inoltre il regime patrimoniale dei contraenti (separazione dei beni) e la loro possibilità di derogarvi (comunione legale o convenzio-

nale dei beni) e disciplinato lo scioglimento del patto. Gli articoli finali della proposta sono volti a disciplinare gli effetti giuridici del patto in vari settori della vita di coppia: dall'assunzione di decisioni in ambito sanitario, ai diritti successori, al lavoro, alla disciplina fiscale e previdenziale, prevedendosi inoltre novelle alle disposizioni di diritto internazionale privato contenute nella legge n. 218 del 1995 e ai codici penale e di procedura penale.

La proposta di legge C. 1756 Barani e altri (Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi) muove dalla convinzione che la famiglia fondata sul matrimonio sia l'unica possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, messe in atto dallo Stato; peraltro, nella consapevolezza delle dimensioni sociali del fenomeno della convivenza i proponenti intendono « stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, potrà essere considerato titolare, senza per questo prevedere la stipula di accordi negoziali che, a differenza di quanto è stato previsto in altre iniziative legislative, possano rendere strutturata la convivenza ».

La proposta preliminarmente definisce il proprio ambito d'applicazione, limitandolo alla convivenza (che, in assenza di specificazioni, può evidentemente riguardare tanto persone dello stesso sesso quanto persone di sesso diverso) che si protrae stabilmente da almeno 3 anni, stabilendo che per l'individuazione dell'inizio della stessa debba farsi riferimento al regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Dal rapporto di convivenza discendono per i conviventi alcuni specifici e limitati diritti: di assistenza e decisione, in caso di malattia o di ricovero ovvero in caso di decesso; di abitazione, in caso di decesso del convivente proprietario dell'immobile; di subentro nel contratto di locazione, nonché il diritto di ricevere gli alimenti in situazioni di bisogno e incapacità di provvedere al proprio mantenimento « per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza ».

La proposta di legge C. 1858 Lucà e altri (Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al Governo per la disciplina della successione tra le medesime) intende esclusivamente riconoscere alcuni specifici diritti alle persone che costituiscono un'unione di fatto.

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento dei diritti, occorre che le parti presentino una dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune di residenza (analogamente, con una semplice dichiarazione, anche di una sola delle parti, si comunicherà la cessazione dell'unione); da tale certificazione discendono alcune conseguenze giuridiche: la proposta disciplina infatti i rapporti economici e patrimoniali tra le parti dell'unione, introduce il diritto di assistenza sanitaria e penitenziaria, regola la successione nel contratto di locazione e il diritto di abitazione nonché gli obblighi alimentari (per due anni dalla cessazione dell'unione). Per la disciplina della successione *mortis causa*, la proposta prevede una delega al Governo, per la quale detta principi e criteri direttivi (tra i quali si segnala, in particolare, la possibile successione legittima solo a seguito di unione di fatto protratta per almeno sette anni)

Anche la proposta di legge C. 1862 Antini (Norme sulla responsabilità delle persone stabilmente conviventi, in materia di successione, obblighi alimentari, prestazione di lavoro, permesso di soggiorno, contratti di locazione, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza in caso di ricovero, internamento o detenzione, nonché di decisioni in materia di salute e in caso di morte) si propone di ampliare i diritti ed i doveri della persona nelle sue relazioni e non di disciplinare un nuovo istituto riguardante « la coppia ». A tal fine modifica il codice civile e alcune leggi speciali, riconoscendo diritti ai conviventi quando la convivenza risulti dai registri anagrafici e sia protratta da almeno nove anni (sono sufficienti tre anni per la successione nel contratto di locazione). In particolare, in presenza di questi presupposti, la proposta disciplina

la successione legittima del convivente ed il suo possibile concorso con discendenti, ascendenti o fratelli del *de cuius*; vengono altresì disciplinati il lavoro nell'impresa, gli obblighi alimentari, la successione nel contratto di locazione, l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri ed il riconoscimento dei diritti di prestare assistenza e di assumere decisioni in caso di detenzione, malattia e di decesso.

La proposta di legge C. 1932 Naccarato (Disposizioni per la certificazione e l'autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo) mira a « dare riconoscimento e tutela giuridica alla convivenza di coppia integrando la disciplina attualmente recata dal regolamento anagrafico » (decreto del Presidente della Repubblica 223/1989). In particolare, l'articolo 1 prevede l'emersione della c.d. famiglia anagrafica disponendo che due persone già conviventi (come risulta dai dati anagrafici) possano richiedere la certificazione dello stato di convivenza, con indicazione della data di inizio della stessa, e la specifica che si tratta di una convivenza fondata su un legame affettivo. Parallelamente, in fase di avvio della convivenza, la coppia che si registra residente nella medesima abitazione può chiedere che sia specificato da subito negli atti anagrafici che la convivenza è fondata su un legame affettivo e che l'intenzione è quella di « vivere il legame con continuità, avendo comunanza di vita e costituendo un'unità economica che organizza su tali basi la propria famiglia anagrafica ».

La proposta di legge C. 3841 Di Pietro e altri (Disciplina del patto civile di solidarietà) ha un contenuto pressoché identico alla proposta C. 1637 Concia; entrambe le relazioni illustrative, infatti, specificano che per la redazione si è fatto riferimento alla disciplina del patto civile di solidarietà già presentata nelle precedenti legislature (segnatamente, entrambe le proposte traggono spunto dalla proposta C. 33 della XV legislatura presentato dall'On. Grillini). Anche la proposta Di Pietro e altri, dunque, intende disciplinare con il

patto di solidarietà l'accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. La proposta definisce i presupposti e la procedura di costituzione del patto, delineando un possibile iter presso il tribunale per l'ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile si rifiuti di presiedere alla sottoscrizione o di iscrivere il patto nei registri. Viene regolamentato inoltre il regime patrimoniale dei contraenti (separazione dei beni) e la loro possibilità di derogarvi (comunione legale o convenzionale dei beni) e disciplinato lo scioglimento del patto. Gli articoli finali della proposta sono volti a disciplinare gli effetti giuridici del patto in vari settori della vita di coppia: dall'assunzione di decisioni in ambito sanitario, ai diritti successori, al lavoro, la disciplina fiscale e previdenziale, prevedendo inoltre novelle alle disposizioni di diritto internazionale privato contenute nella legge n. 218 del 1995 e ai codici penale e di procedura penale.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che sia opportuno anche un approfondimento sui profili di compatibilità della disciplina in esame con la normativa regionale in materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, fa presente che vi è un'ampia documentazione a disposizione dei commissari, anche in relazione ai profili indicati dall'onorevole Costa nonché con riferimento agli enti locali.

Anna Paola CONCIA (PD) ritiene che si debba riflettere attentamente sul fatto che, specialmente nella materia in esame, troppo spesso i giudici si sono sostituiti al legislatore, sottolineando come questa rappresenti un'anomalia che deve essere superata attraverso una disciplina organica della materia che colmi una lacuna non solamente interna al nostro ordinamento giuridico ma anche nei confronti degli ordinamenti degli altri Stati europei.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Vitali ha chiesto l'abbinamento della sua proposta di legge C. 3009, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Ricorda che in merito all'abbinamento di proposte di legge al disegno di legge si è stabilito di non abbinarvi quelle aventi ad oggetto materie ulteriori rispetto a quelle contenute nel predetto disegno di legge. Nel caso in esame, ad esempio, non si è proceduto all'abbinamento d'ufficio in quanto la proposta di legge non si limita ad introdurre nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova, ma interviene anche sulla disciplina della sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. La Commissione naturalmente potrà procedere all'abbinamento qualora lo ritenga utile, ritenendo in un certo senso marginale all'esame le disposizioni in materia diversa rispetto a quelle trattate dal disegno di legge del Governo.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritiene che sia necessario approfondire il

contenuto della citata proposta di legge prima di decidere in ordine al suo eventuale abbinamento.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, condivide l'osservazione dell'onorevole Ferranti e dichiara di non essere pregiudizialmente contrario all'abbinamento di proposte di legge che abbiano ad oggetto materie ulteriori rispetto a quelle contenute nel predetto disegno di legge, ove le relative disposizioni condividano la *ratio* del provvedimento in esame e contribuiscano a rafforzarne l'efficacia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06637 Lanzarin: sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Rodano e Pioltello	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	35
5-06638 Piffari: sulla sospensione dei lavori di costruzione della discarica « La Zingara » .	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
5-06639 Mariani: sull'introduzione di nuove regole burocratiche nel settore delle fonti rinnovabili	32
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-06640 Dionisi: sulla nomina del nuovo presidente del Parco nazionale dell'arcipelago toscano	33
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	43

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione	34
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».	
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) .	34

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interro-

gazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06637 Lanzarin: sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Rodano e Pioltello.

Marco RONDINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNP), nel prendere atto della risposta fornita dal sottosegretario Fanelli, richiama il Governo alla necessità di adottare in tempi rapidi tutti gli atti necessari ad accelerare e completare la bonifica delle aree in questione, a partire da quella ex SISAS, ponendo fine a lungaggini burocratiche inaccettabili che, insieme ai gravi fattori di rischio ambientali e sanitari presenti, finiscono per diventare causa di indignazione da parte dei cittadini e di giustificato allarme e preoccupazione circa la reale volontà di portare a compimento quegli interventi di bonifica che sono indispensabili per tutelare e salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini.

5-06638 Piffari: sulla sospensione dei lavori di costruzione della discarica « La Zingara ».

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), in sede di replica, fa notare come, a suo avviso, non si tratti di stabilire se nel caso di specie era o meno possibile realizzare, a norma di legge, una discarica nel territorio del comune di Melicuccà, ma, piuttosto, se fosse o no giusto e opportuno procedere alla realizzazione di tale discarica. Sotto questo profilo, osserva come sia inaccettabile posizionare i volumi della discarica al di sotto del livello della falda acquifera, producendosi un ineliminabile rischio di contaminazione che dovrebbe far apparire ragionevole e urgente un intervento di sospensione definitiva dei lavori di realizzazione dell'impianto in discorso. Aggiunge, inoltre, che molte preoccupazioni discendono dalla notizia secondo la quale la società multinazionale Veolia, che at-

traverso una sua controllata avrebbe dovuto poi gestire la discarica di Melicuccà, ha deciso, letteralmente, di abbandonare tutto il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti in Calabria. Si tratta infatti di un fatto oggettivamente grave che, oltre a ridurre al minimo le speranze di ripristino dell'area nella quale erano già iniziati i lavori di realizzazione della discarica in questione, getta gravi ombre sulla gestione e sul futuro dell'intero sistema degli impianti calabresi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in quella regione. Conclude, quindi, richiamando il Governo ad un rinnovato e più incisivo impegno, evitando ogni atteggiamento burocratico e inerziale e ponendo in essere tutti gli atti necessari, da un lato, a riconsiderare la decisione di procedere alla realizzazione della discarica di Melicuccà e, dall'altro, ad impedire che la situazione nella regione Calabria si trasformi in un'emergenza paragonabile a quella della regione Campania.

5-06639 Mariani: sull'introduzione di nuove regole burocratiche nel settore delle fonti rinnovabili.

Ermete REALACCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, procede alla sua illustrazione, sottolineando, anzitutto, la gravità della situazione che si è determinata a seguito della predisposizione degli schemi di decreti interministeriali in materia di energie rinnovabili, che definiscono il nuovo quadro degli incentivi per il settore fotovoltaico e per le altre energie rinnovabili. Al riguardo, ricorda che la discussione odierna, sollecitata dal Partito Democratico, cade all'indomani della manifestazione che ha visto, qui a Roma, una grande partecipazione delle imprese e dei lavoratori dell'intera filiera delle energie rinnovabili per protestare contro il taglio agli incentivi e in difesa del settore delle rinnovabili e del fotovoltaico in particolare. Nel sottolineare, inoltre, di condividere le più recenti prese di posizione del Ministro Clini, sottolinea, tuttavia, che tali prese di posizione appaiono in netta contraddizione con il contenuto concreto dei

citati provvedimenti interministeriali, che, a suo avviso, è indispensabile modificare se davvero si vuole, pur in quadro di incentivi decrescenti, favorire politiche dirette ad agevolare l'ingresso nel mercato (nel quale lavorano ormai fra 120 e 150 mila persone). Conclude, quindi, invitando il rappresentante del Governo a dire con chiarezza se non ritenga che almeno alcune delle critiche che provengono dalla filiera delle rinnovabili ai recenti provvedimenti ministeriali siano fondate e, soprattutto, se sia o meno disponibile ad apportare gli indispensabili miglioramenti al testo di tali provvedimenti, accogliendo le eventuali osservazioni e richieste di modifiche che dovessero essere formulate nel corso del loro esame presso la Conferenza unificata.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'importanza dell'impegno contenuto nell'ultima parte della risposta del Governo, in ordine al fatto che i ministeri coinvolti terranno nella dovuta considerazione le eventuali proposte migliorative che potranno pervenire dalla istruttoria della Conferenza unificata e anche dal parere dell'Autorità per l'energia e il gas. Quanto alle ulteriori considerazioni contenute nella risposta fornita dal sottosegretario Fanelli, che ringrazia per la cortesia, rileva che esse sono solo in parte condivisibili. Pur apprezzando, infatti, l'impostazione generale che, giustamente, punta al superamento di logiche assistenziali e finanziarie, ritiene che nei provvedimenti recentemente predisposti dal Governo vi siano molti aspetti discutibili e che vada fatto uno sforzo ben maggiore per tutelare e salvaguardare – è questa, a suo avviso, la vera priorità – non già le iniziative e i comportamenti speculativi, ma la filiera industriale italiana delle rinnovabili, che va consolidandosi sempre più e che in molti casi ha avuto la capacità e il merito di assumere posizioni di assoluto rilievo nel mercato nazionale ed internazionale.

Dopo aver evidenziato, con riferimento all'eolico, come la previsione del tetto di 50 Kw finisca per favorire produttori stranieri a danno di quelli italiani, conclude elencando i tre punti di maggiore criticità presenti negli schemi di decreto predisposti dal Governo relativamente al fotovoltaico e che, a suo avviso, vanno assolutamente rivisti. In primo luogo richiama l'attenzione sulla previsione dell'obbligo di iscrizione in un apposito registro di tutti gli impianti di potenza nominale superiore ai 12 chilowatt; in secondo luogo, fa notare la mancata conferma degli incentivi per coloro che eliminano l'amianto dai tetti per sostituirlo con un impianto fotovoltaico; in terzo luogo, esprime perplessità sulla previsione della certificazione energetica degli edifici (per la quale, peraltro, il Partito Democratico si è sempre battuto) come « barriera » di accesso agli incentivi. Conclude, quindi, preannunciando la volontà del Partito Democratico di vigilare, anche attraverso l'assunzione di nuove iniziative parlamentari, affinché il Governo mantenga fede all'impegno oggi assunto di tenere debitamente conto delle proposte migliorative dei più volte citati schemi di decreti interministeriali.

5-06640 Dionisi: sulla nomina del nuovo presidente del Parco nazionale dell'arcipelago toscano.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio BONCIANI (UdCpTP) si dichiara non del tutto soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Nel riconoscere, infatti, che il Governo ha proceduto nel caso in questione nel rispetto del dettato legislativo vigente, sottolinea che tale dettato normativo – che risale a più di venti anni fa – è da tempo oggetto di pro-

poste di revisione, fra l'altro, proprio in ordine al ruolo degli enti locali e delle comunità territoriali nella gestione degli enti parco e nella definizione degli organi di governo dei medesimi. Sotto questo profilo, dunque, la mancanza di precise norme di legge non giustifica, se non parzialmente, il fatto che il Governo, e anche la regione Toscana, abbiano sentito il dovere politico di coinvolgere, come sarebbe stato giusto e opportuno, i sindaci dei comuni del Parco dell'Arcipelago Toscano nelle procedure per la nomina del nuovo presidente. Conclude, quindi, segnalando l'urgenza di intervenire al più presto, anche grazie al fattivo intervento del Governo, ad un'ampia revisione e ammodernamento della legge quadro sulle aree protette.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione.

L'audizione informale si è svolta dalle 15 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-06637 Lanzarin: sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Rodano e Pioltello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-06637 presentata dall'onorevole Lanzarin e inerente la bonifica dell'area ex SISAS nei comuni di Rodano e Pioltello, si rappresenta quanto segue.

Il Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano, in provincia di Milano, è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con la Legge n. 388 del 2000 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale 31/08/2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29/10/2001.

Il suo perimetro, esteso per circa 830.000 m², include interamente il Polo chimico ubicato al confine tra i territori comunali di Pioltello e di Rodano, è allegato alla presente un elenco dettagliato delle aree inserite nel SIN.

Il Ministero dell'ambiente, in favore di tale sito, con decreto ministeriale n. 468 del 2001 ha assentito la somma di 6.707.856,66 euro e, successivamente, l'articolo 77, comma 6, della Legge n. 289/2002 ha assentito, sempre in favore dello stesso sito, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2003, 1 milione di euro per l'anno 2004 ed 1 milione di euro per l'anno 2005. Le risorse indicate sono già nella disponibilità della Regione Lombardia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, è stato dichiarato lo « stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano » e, successivamente, in data 30 aprile 2010, con Ordinanza n. 3874 del Presidente del Consiglio dei ministri, (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 maggio 2010), è stato nominato il Commissario delegato per

l'esecuzione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla prosecuzione e al completamento delle attività di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS. A favore del Commissario delegato sono state assentite le seguenti ulteriori risorse finanziarie:

euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse già impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della Regione Lombardia e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano, a seguito delle previsioni urbanistiche dell'Area ex SISAS, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia – Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati Regione Lombardia – II Atto Integrativo del 23 dicembre 2008. Del predetto importo, ad oggi, il Dicastero dell'Ambiente ha trasferito nella Contabilità Speciale del Commissario delegato euro 11.497.047,87;

euro 9.873.069,79 risorse ordinarie del Ministero dell'ambiente, trasferite al Commissario delegato con decreto ministeriale 542 del 10 agosto 2010;

euro 20.000.000,00 dalla Regione Lombardia.

Il 17 dicembre 2010, è seguita la sottoscrizione di una Convenzione tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Lombardia e la Sogesid S.p.A., con la quale, a quest'ultima, è stato affidato l'incarico di predisporre un progetto di bonifica delle acque di falda ricomprese nel Sito. Il fabbisogno finanziario della predetta Con-

venzione ammonta ad euro 300.000,00 (IVA esclusa) e la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già citate disposte con il predetto decreto ministeriale n. 468/2001 e dalla legge n. 289/02 articolo 77, comma 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011) è stato prorogato sino al 31 ottobre 2011 lo stato di emergenza per il completamento degli interventi relativi al sistema di emungimento delle acque di falda e interventi complementari nelle discariche A B e C.

Con nota del 3 ottobre 2011 il Commissario Delegato ha reso noto che il 29 settembre 2011 il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea ha archiviato la procedura di infrazione riguardante l'area ex SISAS del Sito d'Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano.

Gli interventi ad oggi attivati hanno visto la conclusione dell'attività di caratterizzazione da parte di tutti soggetti obbligati.

Con riferimento gli interventi di messa in sicurezza di emergenza dei suoli, questi sono stati realizzati nell'area Antibioticos ed AirLiquide, tramite la rimozione del terreno contaminato in area impianti. Per l'area ex Sisas, invece, sono in corso di completamento le attività di bonifica condotte dal Commissario Delegato.

È stato approvato ed autorizzato il Progetto definitivo di bonifica dei suoli (con Decreto Interministeriale del 01.10.2004) per l'area RFI, l'attività di bonifica è stata conclusa e certificata dalla Provincia di Milano.

Sono stati presentati ed approvati i progetti definitivi di bonifica per le aree Air Liquide Italia Produzione ed Energheia, mentre per l'area Olon (ex Antibioticos) è stato presentato, ma non approvato, il Progetto preliminare di bonifica dei suoli.

Con specifico riferimento, invece, agli interventi programmati per le acque di falda, con nota del 19 novembre 2010 la Sogesid S.p.a. (società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ha trasmesso il docu-

mento relativo allo Studio di fattibilità ed il « Progetto (preliminare) di bonifica delle acque di falda, comprensivo del modello idrogeologico della falda » e ne è seguita la convenzione sopra citata del 17/12/2010 avente ad oggetto lo studio di fattibilità ed il successivo progetto di bonifica delle acque di falda.

Il progetto di bonifica è stato esaminato dal Ministero in data 12 gennaio 2011, che ha promosso ulteriori prescrizioni recepite dalla SOGESID SpA, come risulta dall'apposita nota del 21 febbraio 2010.

Successivamente, con note del 31 maggio e 3 ottobre 2011, sempre la Sogesid, ha trasmesso il « Progetto Preliminare - Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda nel Sito d'Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano », comunicando la fase di redazione del Progetto (definitivo) di bonifica.

Per lo stesso progetto, un aggiornamento, quale stato di avanzamento, sempre come preliminare, è stato trasmesso dalla SOGESID il 30 novembre 2011.

Con riferimento, invece, agli adempimenti in carico ai soggetti privati, devono essere ancora realizzati i seguenti interventi:

l'integrale rimozione dei rifiuti presenti in area Olon (ex Antibioticos);

la realizzazione degli interventi di bonifica dei suoli per le aree Olon (ex Antibioticos), Air Liquide Italia Produzione, Energheia;

Per le aree Olon, con nota del 1° aprile 2011, a seguito della Ordinanza n. 269/11 del 31 gennaio 2011, con la quale il TAR Lombardia ha respinto l'istanza di sospensiva dell'azienda ed ha accolto la tesi ministeriale che richiedeva interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda e approfondimenti di indagini, la Società ha comunicato, tra l'altro, « di aver individuato e di voler intraprendere misure di prevenzione provvedendo a porre in emungimento le acque di falda... ».

Riguardo alla scadenza dell'incarico commissariale al prof. ing. Giovanni Pietro Beretta, così come segnalato nell'interrogazione, giova sottolineare che con Ordi-

nanza n. 4011 del 22 marzo 2012, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, è stato prorogato al 31 maggio 2012 il termine della gestione commissariale per « consentire il completamento degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla chiusura delle attività ».

Con nota del 3 aprile 2012 il Commissario Delegato ha precisato che, a seguito della riunione del 30 marzo 2012, presso la Regione Lombardia, gli interventi sulle aree occupate dalle discariche sono stati ultimati, salvo un modesto settore dell'argine Sud del lobo C ed un limitato reintegro della discarica C.

Al fine del completamento degli adempimenti tecnico-amministrativi, il Commissario palesa la necessità di produrre il documento che attesta c/o certifica il raggiungimento degli obiettivi degli interventi realizzati. Pertanto, quest'ultimo ha richiesto alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano all'ARPA Lombardia ed all'ASL di eseguire e completare celermente le verifiche più opportune. La redazione di tale documento è necessaria per poter richiedere la

restituzione dell'area alla proprietà e per procedere in danno verso la stessa Società, da parte dell'Avvocatura di Stato.

Il Commissario Delegato sottolinea inoltre che attualmente la sorveglianza dell'area è gestita dalla Società General Smontaggi, ma deve essere individuata, con requisiti d'urgenza, una gestione alternativa da parte dell'Autorità pubblica, anche al fine di ridurre e/o eliminare i costi da parte della P.A. per la custodia dell'area e consentire il celere ripristino della funzionalità dell'impianto di emungimento delle acque (interrotta dal furto di cavi elettrici, avvenuto in data 26 marzo 2012), ciò soprattutto nel caso in cui la restituzione dell'area alla proprietà non possa avvenire entro il termine fissato del 31 maggio 2012, data della cessazione della gestione commissariale.

In ogni caso sarà cura del Ministro monitorare ed assicurare, in caso di bisogno, la dovuta e opportuna continuità delle azioni di bonifica.

Le aree incluse nel SIN sono le seguenti:

Settore	Aziende	Superficie (m ²)	Criticità
Farmaceutico	Antibioticos Oggi Olon	369.000	Stabilimento farmaceutico dal 1959. La produzione attuale comprende: - produzione di principi attivi e intermedi per i medicinali; - produzione, confezionamento, deposito e spedizione di reagenti e prodotti chimici.
Chimico	Air Liquide Italia Produzione	53.460	Gruppo Air Liquide. Lo stabilimento opera nella produzione e stoccaggio di gas liquefatti (Ossigeno, Azoto, Argon). L'attività è classificata come « Industria a rischio di incidente rilevante ».
Produzione elettrica	Energheia	17.000	Gruppo Air Liquide. Centrale termoelettrica.
Industriale	Air Liquide Italia Service	35.000	Gruppo Air Liquide. Nello stabilimento è svolta attività stoccaggio di gas tecnico-industriali e farmaceutici.
Chimico	C.G.T.	11.000	Stabilimento chimico dal 1956, opera nella produzione acetilene idrato di calcio da carburo di calcio.
Meccanico	Thermo Electron	24.708	Produzione e commercializzazione di apparecchi scientifici per analisi chimiche da laboratorio e da processo.

<i>Settore</i>	<i>Aziende</i>	<i>Superficie (m²)</i>	<i>Criticità</i>
Chimico	Area ex-SISAS (area commissariata)	305.800	La Società SISAS, attiva dal 1947, operava nell'industria chimica di base. È stata oggetto di dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Milano in data 18 aprile 2001.
Servizi (spedizioni)	Immobiliare 2C	10.200	Nell'area opera la Società Wilson Logistics Italia S.p.A., nel settore delle attività di spedizioni merci per conto terzi (carico e scarico merci e stoccaggio)
Ferrovia	RFI	4.690	Area interessata dall'intervento di quadruplicamento della linea ferroviaria Pioltello-Treviglio.

ALLEGATO 2

5-06638 Piffari: sulla sospensione dei lavori di costruzione della discarica « La Zingara ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli PIFFARI e CIMADORO, concernente la realizzazione di una discarica nel comune di Melicuccà (Reggio Calabria) si rappresenta quanto segue.

Sulla questione, rientrando nelle competenze regionali, sono stati acquisiti elementi informativi dalla Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, dalla Provincia di Reggio Calabria, dal Comune di Melicuccà, dal Commissario Delegato per a Superamento della Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti nel Territorio della Regione Calabria e dall'ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria.

La discarica in oggetto, sita nel comune di Melicuccà (Reggio Calabria), in località « La Zingara », è stata autorizzata dal Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti nel Territorio della Regione Calabria, avvalendosi dei poteri in deroga conferitigli dall'articolo 4 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009 (« Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria » – *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2009).

L'esercizio della discarica è vincolato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 36/2003 e, in fase di gestione, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, (ARPA), è individuata dal decreto legislativo 59/2005, quale soggetto preposto ai controlli periodici circa la corretta gestione dell'impianto.

La realizzazione della discarica, da utilizzarsi a servizio del sistema di trattamento dei rifiuti solidi urbani denominato « Calabria Surf », è stata preceduta, già in fase progettuale, da tutte le dovute verifiche ed approfondimenti tecnici necessari al fine di verificare la compatibilità del sito prescelto con la realizzazione dell'opera.

Il Comune di Melicuccà ha evidenziato come, in fase di individuazione dell'area, è emerso che parte del sottosuolo dei terreni interessati dai lavori presentava notevoli quantità di rifiuti che oggi sono stati caratterizzati, classificati ed in parte rimossi ed avviati in idonei siti di smaltimento o in attesa di collocamento nel nuovo impianto.

Durante le verifiche sono stati, tra l'altro, approfonditi i criteri costruttivi, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, e la scelta localizzativa del sito, tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni fatte emergere dagli organi competenti e dalle associazioni ambientaliste.

Con Ordinanza n. 8486 del 17 settembre 2009 il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione della discarica e successivamente con Ordinanza n. 9046 del 29 giugno 2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata individuata la Società T.E.C. S.p.A. per la realizzazione e la gestione della discarica.

La provincia di Reggio Calabria, con delibera del consiglio provinciale n. 9 del 25 gennaio 2011 ha, in seguito, approvato il Piano provinciale per la gestione inte-

grata dei rifiuti urbani nel quale, tra l'altro, la costruenda discarica di Contrada « La Zingara » è stata individuata quale parte del sistema di smaltimento dei rifiuti.

In termini autorizzativi, il progetto della discarica è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) dal competente Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con esito favorevole, giusto Decreto di compatibilità ambientale n. 2862 del 11 marzo 2010 e con successivo Decreto n. 10348 del 23 agosto 2011, ed ha conseguentemente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, preceduta da Conferenza di Servizi, ove tutti gli Enti territorialmente competenti (ArpaCal, Provincia di Reggio Calabria, ASP, Comune di Melicuccà, Dipartimento Politiche Agricole della Regione Calabria) hanno potuto valutare le scelte tecniche e localizzative dell'opera, esprimendo parere favorevole alla realizzazione della stessa.

Con riferimento alla presenza di una falda acquifera sottostante l'area destinata alla discarica, giova sottolineare che i tecnici del Settore 15-Ambiente-energia-demanio Idrico e fluviale-APQ Infrastrutture della Provincia di Reggio Calabria, sollecitati anche dalle informazioni diffuse dai media, durante l'esecuzione dei lavori, pur confermando l'idoneità del sito, ai fini di una maggiore tutela del corpo idrico sotterraneo, si è ritenuto tuttavia di incrementare lo strato argilloso del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo del primo lotto di discarica.

L'Arpacal, Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria – Servizio Suolo e Rifiuti – nel sottolineare che il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 « Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti », nell'allegato 1 (Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica) – al comma 2 punto 4 – definisce i criteri generali da rispettare per la protezione del terreno e delle acque, ha riferito che 1,1 presenza di falde acquifere non costituisce vincolo per la costruzione di una discarica.

Nel corso delle indagini preliminari sulle acque sotterranee, un approfondimento della situazione idrogeologica dell'area, ha portato alla redazione di una relazione idrogeologica integrativa che ha evidenziato l'esistenza di un punto anomalo dove si riduceva il franco tra il piano di posa dell'argilla ed il livello idrico delle acque. Tale situazione ha determinato, per garantire una maggiore protezione della falda, l'introduzione di un miglioramento nell'esecuzione dell'impermeabilizzazione del fondo nel sollevamento dello stesso. Tali miglioramenti sono stati effettuati e verificati durante il collaudo avvenuto il 13 settembre 2011.

La suddetta Agenzia ha riferito che continua a seguire i lavori di realizzazione della discarica, eseguendo i monitoraggi ambientali che, di volta in volta, si riterranno opportuni per la salvaguardia ambientale ed ha inoltre precisato che è previsto un monitoraggio costante, a mezzo di piezometri e pozzi esistenti, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

ALLEGATO 3

5-06639 Mariani: sull'introduzione di nuove regole burocratiche nel settore delle fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani, riguardante la riduzione fondi e le rigide regole burocratiche nel campo del fotovoltaico, si rappresenta quanto segue.

Gli schemi dei decreti per l'incentivazione della produzione di energia elettrica, rispettivamente da fotovoltaico e da altre fonti rinnovabili: devono essere emanati, il primo dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e per quanto riguarda il secondo dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e, per i profili di competenza, con il Ministro per le politiche agricole, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Gli schemi dei due decreti sono stati oggetto di condivisione tra gli uffici dei Ministeri coinvolti e inviati ai soggetti chiamati a formulare i rispettivi pareri.

A riguardo si evidenzia preliminarmente quanto segue:

1) Si condivide l'asserzione degli interroganti che le fonti rinnovabili possano costituire un volano per la crescita economica e si aggiunge, anzi, che esse devono costituire un pilastro della politica energetica: si intendono infatti confermare e se possibile superare gli obiettivi assunti dall'Italia per il 2020;

2) Proprio perché si condividono le predette affermazioni, si ritiene che il sistema di sostegno alle fonti rinnovabili elettriche debba essere sostenibile anche sotto il profilo degli oneri generati per i

consumatori elettrici: ciò è possibile e doveroso per diverse ragioni:

a) Gli incentivi italiani per la produzione di elettricità per tutte le fonti rinnovabili sono i più generosi in Europa e, pur tenendo conto di alcune specificità del nostro Paese, sussistono margini di razionalizzazione.

b) Per il fotovoltaico, in particolare, si è verificata nell'ultimo anno riduzione dei costi degli impianti assai più accentuate della pur prevista riduzione degli incentivi: ciò ha determinato una diffusione del fotovoltaico assai più rapida del previsto;

c) Corrispondentemente, si è registrata una rapida crescita degli oneri sulle tariffe elettriche: il costo su base annua degli impianti a rinnovabili è cresciuto da 3 miliardi di euro nel 2008 a circa 9 miliardi di euro nel 2011, in larga misura imputabili al fotovoltaico. Tale incremento viene a cadere in un contesto di difficoltà economiche per le famiglie e le imprese e rappresenta, in particolare per le piccole e medie imprese, un ulteriore elemento di compromissione delle capacità di competizione;

d) Gran parte dei Paesi europei ha adottato politiche di riduzione degli incentivi, anche per stimolare la riduzione dei costi; in alcuni casi (Spagna e Portogallo) si è deciso per la sospensione degli incentivi.

Sulla base di quanto sopra esposto, e fermo restando che il Governo intende agire su tutte le voci che concorrono a

rendere l'elettricità italiana più costosa di quella prodotta in altri Paesi europei, con gli schemi di decreti in questione si sono effettuate scelte mirate, per un verso, a meglio orientare le politiche di sostegno, per altro verso a perseguire la sostenibilità economica e sociale delle stesse politiche di sostegno.

Il miglior orientamento delle politiche di sostegno si è tradotto nella scelta di privilegiare le fonti e le applicazioni in grado di assicurare maggiori ricadute economiche e ambientali, innovazione tecnologica, migliore integrazione nel sistema elettrico, prospettive di sviluppo in assenza di incentivi. Sotto questi profili, lo schema di decreto sul fotovoltaico stimola, ad esempio, la realizzazione di piccoli impianti sugli edifici, con priorità per gli edifici a maggiore prestazione energetica e sui quali venga rimosso l'amianto. Parimenti lo schema di decreto per le altre fonti rinnovabili privilegia i piccoli impianti a biomasse e biogas che utilizzano residui e sottoprodotti, in quanto meglio in grado di integrarsi con la filiera agroalimentare. Sono inoltre premiati gli impianti, a biomassa, biogas e geotermici, in grado di eliminare o ridurre le emissioni di inquinanti nell'ambiente.

Per quanto attiene alla sostenibilità economica e sociale delle politiche di sostegno, si è intervenuti, come già anticipato, operando innanzitutto una razionalizzazione degli incentivi, avendo a riferimento i costi degli impianti e gli incentivi riconosciuti in altri Paesi europei. Ciò ha condotto a valori degli incentivi che, benché ridotti, saranno ancora più elevati di quelli di altri Paesi europei, e dunque renderanno il nostro Paese assai attraente per gli investitori. Ciò vale in particolar modo per il fotovoltaico, al quale saranno riconosciuti incentivi di valore circa doppio rispetto a quelli tedeschi e francesi.

Tenuto conto della rapidità di crescita del fotovoltaico (e, seppure in misura net-

tamente minore, anche delle altre fonti rinnovabili), è stato introdotto un meccanismo di prenotazione degli incentivi mediante iscrizione ad appositi registri, con capienza determinata, per il fotovoltaico, sulla base della spesa preventivata per il periodo e, per altre fonti, sulla base degli obiettivi di potenza; peraltro in linea con la programmazione di settore effettuata con il Piano di azione sulle fonti rinnovabili. Il meccanismo è stato disegnato con criteri semplici, che prevedono, come requisiti di ingresso, il possesso dell'autorizzazione e del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato dal proponente, e come criteri di formazione delle graduatorie parametri oggettivi e facilmente riscontrabili.

Tale scelta risponde all'esigenza di assicurare una crescita graduale e controllata del settore e dei relativi oneri.

Nel caso del fotovoltaico la scelta risponde anche, contrariamente a quanto sostenuto dagli interroganti, alla necessità di assicurare al settore continuità di sostegno fino al raggiungimento della cosiddetta *grid parity*, prevista da molti analisti entro un paio di anni.

Quanto alla lamentata riduzione dei fondi per il fotovoltaico: il provvedimento mette a disposizione del settore risorse che, cumulate a quanto già impegnato, assommeranno a 6,5 miliardi di spesa annua per 20 anni. Gli ulteriori 0,5 miliardi di spesa annua (sempre per 20 anni) previsti dallo schema di decreto, ripartiti in parti uguali in cinque semestri, consentiranno la realizzazione di una potenza crescente da circa 600 MW nel primo semestre fino a circa il doppio nel quinto e ultimo semestre.

In ogni caso i ministeri concertanti terranno nella dovuta considerazione le eventuali proposte migliorative che potranno scaturire dai previsti pareri della Conferenza unificata e, ove previsto, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

ALLEGATO 4

5-06640 Dionisi: sulla nomina del nuovo presidente del Parco nazionale dell'arcipelago toscano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Dionisi ed altri, circa il mancato coinvolgimento dei Sindaci ricadenti nell'Isola d'Elba, nella procedura attuata per la nomina del Presidente del Parco dell'Arcipelago Toscano, si rappresenta che questa Amministrazione ha seguito la procedura indicata dalle disposizioni normative. L'articolo 9, comma 3, della legge n. 394, del 6 dicembre 1991, prevede infatti che la nomina del Presidente dell'Ente Parco sia effettuata dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione interessata.

Trattandosi di Parco Nazionale, la consultazione con la Comunità del Parco non è prevista, mentre la legge individua nell'intesa con la Regione lo strumento del necessario coinvolgimento dei territori interessati relativamente alla nomina del Presidente del Parco.

Ripercorrendo gli eventi, si rammenta che in data 19 novembre 2011 è venuta a scadenza l'incarico del precedente Presidente del Parco in questione, il quale ha operato in regime di *prorogatio* fino al 3

gennaio 2012. Successivamente, la *governance* del Parco è stata assicurata dal Consiglio Direttivo (guidato dal vice Presidente) fino alla scadenza del 1° marzo 2012, in *prorogatio* fino al 15 aprile 2012.

Nel frattempo il Presidente della Regione Toscana in data 2 novembre 2011 aveva richiesto l'avvio di un confronto con il Ministro per la nomina in argomento. Tale richiesta è stata accolta dal Ministro che, a seguito di molteplici contatti intervenuti, di recente, lo scorso 4 aprile ha incontrato formalmente presso il Ministero l'assessore all'ambiente e all'energia della Regione Toscana. Da quell'incontro è emersa la candidatura del dottor Sammuri, concretizzatasi nella proposta sulla quale si è richiesta intesa formale al Presidente della Regione Toscana.

Attualmente, per garantire il funzionamento del Parco, è stato nominato Commissario del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il dottor Avancini, alto funzionario della Direzione vigilante del Ministero dell'Ambiente, con decorrenza dal 16 aprile 2012.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio 44

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 aprile 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06093 Palagiano: Ritiro da parte dell'AIFA dei quarantuno lotti di emoderivati appartenenti alla Kedrion Biopharma	45
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-05803 Miotto: Chiusura « Casa Breda » di Padova	46
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	53
5-06227 Mancuso: Iniziative per favorire la politica di prevenzione in materia sanitaria ..	46
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	54

SEDE REFERENTE:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (Seguito dell'esame e rinvio)	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 7. (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	47
ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.	
Audizione di rappresentanti degli operatori del settore dei giochi pubblici (Sisal, Lottomatica, Snai e Federazione sistema gioco Italia; Gamenet) (Svolgimento e conclusione)	48

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.45.

5-06093 Palagiano: Ritiro da parte dell'AIFA dei quarantuno lotti di emoderivati appartenenti alla Kedrion Biopharma.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Fa presente di aver già sollevato questo tema attraverso la presentazione di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, senza tuttavia ottenere, anche nella precedente occasione, una risposta soddisfacente da parte del Governo. Evidenzia quindi come, essendo gli emoderivati dei farmaci « salvavita », non si possa continuare a tollerare l'esistenza di un regime di monopolio, in cui opera una sola azienda – la Kedrion Biopharma – che peraltro in passato ha causato tanti problemi. In questa situazione accade che, di fronte ad un provvedimento di sequestro di emoderivati, come è avvenuto nel caso riportato nell'interrogazione in oggetto – non esistano soluzioni alternative per i pazienti. Ritiene, pertanto, che le date indicate dal Governo con riferimento all'entrata in vigore dei decreti che consentirebbero di porre fine al suddetto regime di monopolio siano del tutto incongrue, considerata la gravità del problema, che richiederebbe ben altra accelerazione.

5-05803 Miotto: Chiusura « Casa Breda » di Padova.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, precisando che, pur avendo delle perplessità sulla risposta fornita dal Governo, grazie all'interrogazione presentata e alla grossa mobilitazione che c'è stata sul caso, è stato ottenuto un risultato positivo, ovvero l'adozione di un provvedimento da parte della Giunta regionale che ha evitato l'interruzione dei servizi di assistenza ai malati di sclerosi multipla presso « Casa Breda ».

5-06227 Mancuso: Iniziative per favorire la politica di prevenzione in materia sanitaria.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto, rilevando come dalla articolata risposta fornita emergano chiaramente le linee dell'attività che il Governo sta seguendo per implementare gli investimenti nella politica di prevenzione e per favorire lo sviluppo delle innovative tecnologie dell'*eHealth*.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che sul disegno di legge C. 3703-B Governo, approvato, con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera, recante « Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori », sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e V, competenti in sede consultiva.

Ricorda altresì che nella precedente seduta il relatore, on. Bocciardo, aveva chiesto di poter avviare le procedure per il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa.

Accogliendo, pertanto, l'invito del relatore, avverte che, se la Commissione concorda, la richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa verrà inoltrata al Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Gero GRASSI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 7.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 aprile 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che martedì 17 aprile, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 4925 (legge comunitaria 2012) e che sono stati presentati un emendamento e un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 4*). Invita, quindi, il relatore ed il rappresentante del governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 1.1, ritenendo che sia assolutamente indispensabile dare attuazione alla direttiva concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera, al fine di dare effettività al principio della libera circolazione delle persone. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rondini 6.01, che introduce un criterio direttivo per il Governo nel dare attuazione alla suddetta direttiva, concernente l'istituzione di un fondo di garanzia europeo a copertura dei ritardati o mancati rimborsi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, evidenziando come allo stato dei fatti ci sia comunque la possibilità di compensare gli oneri sostenuti dai vari Paesi.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un

ripensamento sul parere espresso in merito all'articolo aggiuntivo Rondini 6.01, di cui è cofirmataria, evidenziandone le finalità, a suo avviso assolutamente condizionali, di introdurre disposizioni ad hoc per garantire la copertura dei ritardi o mancati rimborsi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, accogliendo in parte la richiesta formulata dall'onorevole Laura Molteni, dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire meglio la questione, valutando eventualmente una riformulazione dell'articolo aggiuntivo stesso, che i presentatori potranno proporre.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia il ritiro dell'emendamento Rondini 1.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, preso atto dell'apertura manifestata da parte del sottosegretario Cardinale, fa presente che il Governo deve consentire alla Commissione di verificare l'ammontare delle mobilità attive e delle mobilità passive nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera.

Gero GRASSI, in attesa degli ulteriori approfondimenti sul tema delle garanzie da predisporre in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 aprile 2012 — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti degli operatori del settore dei giochi pubblici (Sisal, Lottomatica, Snai e Federazione sistema gioco Italia; Gamenet).

(Svolgimento e conclusione).

Gero GRASSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti degli operatori del settore dei giochi pubblici (Sisal, Lottomatica, Snai, Federazione sistema gioco Italia e Gamenet).

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando per la SISAL l'*amministratore delegato*, dottor Emilio Petrone, il dottor Giovanni Emilio Maggi, *direttore delle relazioni istituzionali*, l'avvocato Marcello PRESILLA, *public affairs*, e la dottoressa Maria Grazia Camerlengo in qualità di *consulente*; per la Lottomatica il dottor Renato Ascoli, *direttore generale*, il dottor Simone Cantagallo, *direttore media communications*, e la dottoressa Eleonore Para, *relazioni istituzionali Italia*; per la SNAI il dottor Stefano Bortoli, *amministratore delegato* e la dottoressa Luigia Membrino, *ufficio stampa relazioni esterne*; per la Federazione sistema gioco Italia il dottor Massimo Passamonti, *presidente*, il dottor Italo Marcotti, *vicepresidente e delegato ai rapporti istituzionali della Federazione* e il dottor Carlo Malagnino dell'ufficio stampa. Per la GAMENET ringrazia il dottor Ezio Filippone, *presidente* e il dottor Vitaliano Casalone, *presidente emerito*.

Il dottor Emilio PETRONE, *amministratore delegato SISAL*, il dottor Renato ASCOLI, *direttore generale Lottomatica*, il dottor Stefano BORTOLI, *amministratore delegato SNAI*, il dottor Massimo PASSAMONTI, *presidente della Federazione sistema gioco Italia*, e il dottor Ezio FILIPPONE, *presidente GAMENET*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Luciana PEDOTO (PD), Andrea SARUBBI (PD) e Anna Margherita MIOTTO (PD).

Intervengono in replica il dottor Emilio PETRONE, *amministratore delegato SISAL*, il dottor Renato ASCOLI, *direttore generale Lottomatica*, e il dottor Massimo PASSAMONTI, *presidente della Federazione sistema gioco Italia*

Carlo CICCIONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-06093 Palagiano: Ritiro da parte dell'AIFA dei quarantuno lotti di emoderivati appartenenti alla Kedrion Biopharma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha di recente provveduto al ritiro cautelativo di lotti di plasmaderivati, a seguito della segnalazione di sospetto di malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) in soggetto donatore di sangue, le cui donazioni erano confluite in lotti di plasma, raccolto sul territorio nazionale, destinato alla produzione di emoderivati.

In merito alle iniziative rivolte all'attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), è necessario far presente che l'iter attuativo della legge n. 219/2005, ed in particolare quello degli articoli 15 e 16, che prevedono l'emanazione di una serie di provvedimenti interdipendenti finalizzati alla regolamentazione della lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale per la produzione di medicinali emoderivati e la regolamentazione dell'*import-export* del sangue e dei suoi prodotti, ha subito notevoli rallentamenti, a seguito di più interventi legislativi succedutisi nel tempo, l'ultimo dei quali rappresentato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, (legge comunitaria 2009), articolo 40.

Al fine di dar corso all'attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 96/2010, riguardante in particolare i requisiti che devono possedere le Aziende per essere inserite nell'elenco di quelle autorizzate alla stipula di convenzioni con le Regioni per la lavorazione del plasma nazionale, è intervenuta poi la legge 26 febbraio 2011, n. 10 (legge milleproroghe), che all'articolo 2, comma 1-*sexies*, ha previsto l'emanazione di tre decreti finalizzati

a definire un percorso di attuazione sia dell'articolo 15 della legge n. 219/2005, sia dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, relativo alla definizione dei requisiti minimi delle strutture trasfusionali, necessari a garantire la piena conformità alle norme, sia di derivazione nazionale che europea, delle strutture trasfusionali, responsabili anche della raccolta del plasma da inviare alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati.

In particolare, la legge 26 febbraio 2011, n. 10, articolo 2, comma 1-*sexies*, ha previsto che in attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al citato Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, il Ministro della salute, con propri decreti:

a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro Nazionale Sangue (CNS), per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal

citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l'Agenzia Italiana del Farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale, nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari, mentre l'Istituto Superiore di Sanità assicura il relativo controllo di stato.

L'Accordo del 16 dicembre 2010 ha descritto un percorso, della durata di 36 mesi, al termine del quale le strutture trasfusionali e le unità di raccolta, sottoposte alle visite di verifica da parte delle Regioni sulla base del modello condiviso nel medesimo Accordo che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un elenco nazionale dei valutatori gestito dal Centro Nazionale Sangue, possano assicurare che il plasma nazionale raccolto come materia prima per la produzione di medicinali, sia perfettamente conforme alle disposizioni che disciplinano l'ambito farmaceutico (Codice comunitario dei medicinali – decreto legislativo n. 219 del 2006).

Per quanto riguarda il decreto di cui al punto *a*), articolo 2, comma 1-*sexies*, legge n. 10 del 2011, l'elenco nazionale dei valutatori è stato istituito con decreto ministeriale 26 maggio 2011 (Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti).

Per quanto attiene ai successivi punti *b*) e *c*), si è provveduto di concerto con l'AIFA, il CNS e l'Istituto Superiore di Sanità a predisporre i rispettivi decreti ministeriali.

Con riferimento al decreto recante «Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati au-

torizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», comunico che lo stesso è stato firmato dal Ministro della salute in data 12 aprile 2012.

In particolare, il decreto citato stabilisce le modalità attraverso le quali le Aziende interessate e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 219 del 2005, possono presentare l'istanza volta ad ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni, nonché la procedura di valutazione di tali istanze da parte dell'AIFA e del CNS.

Nell'allegato al decreto vengono specificati i requisiti che devono possedere le aziende e la documentazione da presentare attestante gli stessi.

Il decreto di cui al punto *c*), recante «Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale», che ha lo scopo di regolamentare il periodo transitorio, previsto dall'Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, che termina il 31 dicembre 2014, è stato firmato dal Ministro della salute in data 12 aprile 2012.

Con tale decreto sono indicate le modalità per assicurare, entro tale periodo, che:

i servizi trasfusionali vengano adeguati ai requisiti previsti e debitamente ispezionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 2007, in modo tale da consentire che il plasma da loro raccolto possa essere utilizzato per la produzione di emoderivati;

l'AIFA possa concedere una autorizzazione all'immissione in commercio a valenza nazionale, che preveda solo l'utilizzo di plasma nazionale;

il Controllo di Stato di tali emoderivati sia effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Durante tale periodo di tempo vengono progressivamente aggiornate le caratteristiche del plasma nazionale, secondo gli elementi essenziali descritti nell'allegato al decreto.

Garante della raccolta, attraverso i Centri di coordinamento regionali e i rispettivi servizi trasfusionali, degli elementi che riguardano l'origine, la qualità e sicurezza del plasma nazionale utilizzato per la produzione dei medicinali è il Centro Nazionale Sangue, che è anche tenuto alla loro valutazione.

L'articolo 2 dello stesso decreto prevede sia l'esportazione del plasma nazionale per la lavorazione presso stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea e la successiva importazione di prodotti da

esso derivati, sia l'utilizzo razionale ed etico di prodotti medicinali derivati dal plasma nazionale eventualmente eccedenti rispetto al fabbisogno nazionale.

Da ultimo, per quanto attiene al decreto relativo allo schema tipo di convenzione, di cui al comma 1 dell'articolo 15, legge n. 219 del 2005, si comunica che lo stesso è firmato al pari degli altri in data 12 aprile 2012. Nel decreto sono elencati i contenuti essenziali che devono essere presenti nei contratti che regolano il rapporto tra le regioni e province autonome e le aziende di produzione di emoderivati, autorizzate in base al comma 5 del medesimo articolo 15, per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

ALLEGATO 2

5-05803 Miotto: Chiusura « Casa Breda » di Padova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi pervenuti al Ministero della salute dalle prefetture di Padova e di Venezia.

La struttura denominata « Casa Breda » è compresa nel patrimonio dell'Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) « Pia fondazione Vincenzo Stefano Breda »; tale struttura svolge attività assistenziali nei confronti di persone non autosufficienti e gestisce un patrimonio che comprende alcuni immobili, terreni, un ippodromo, nonché una struttura educativa.

Il consiglio regionale del Veneto, con legge regionale n. 2 del 2006, ha espresso la volontà di dare piena attuazione a quanto previsto nell'articolo 40 della legge regionale n. 1 del 2004 « Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 », prevedendo di istituire un centro regionale specialistico dedicato alla riabilitazione di pazienti affetti da gravi patologie neuro-motorie.

Con deliberazione del 28 febbraio 2006, n. 472, la giunta regionale ha reso operativo il disegno di istituzione della citata struttura di assistenza, stanziando per l'anno 2006 la somma di 1 milione e 400 mila euro, da destinare all'azienda ULSS n. 16 di Padova, affidataria del relativo progetto.

In seguito, la citata azienda ha stipulato una convenzione con la Fondazione Breda

per la gestione diretta della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) « Casa Breda », a partire dal 1° ottobre 2007 e per i successivi 10 anni.

Con deliberazione dell'8 luglio 2008, n. 1911, la giunta regionale ha confermato la volontà di affidare all'azienda citata la prosecuzione del progetto esecutivo per la realizzazione del centro, impegnando, per l'anno 2008, la somma di 1 milione e 64 mila euro.

Per l'anno 2009, la giunta regionale ha impegnato la somma di 1 milione di euro (deliberazione 9 giugno 2009, n. 1675).

Per gli anni 2010 e 2011, nel bilancio regionale non sono stati previsti stanziamenti per il centro in questione.

Pur condividendo le preoccupazioni che hanno mosso l'onorevole interrogante a sollevare la questione in esame, dalle note acquisite dalle prefetture sopra citate emerge che la futura definizione del ruolo della Residenza sanitaria assistenziale « Casa Breda » rientra nel quadro degli indirizzi che saranno adottati con il nuovo Piano socio sanitario regionale 2012-2014, attualmente in fase di discussione in consiglio regionale, in un contesto programmatico che tenga conto delle necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso una efficiente ed efficace rete di strutture, secondo criteri di economicità.

ALLEGATO 3

5-06227 Mancuso: Iniziative per favorire la politica di prevenzione in materia sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'*eHealth* consente di attuare nuovi modelli di assistenza sanitaria, di migliorare la qualità delle cure, con costi stabili o addirittura ridotti, di ridurre i tempi di attesa e gli errori nella pratica clinica. In particolare l'*eHealth*, spostando il focus dell'assistenza sanitaria dall'ospedale al territorio, può effettivamente rendere possibile la realizzazione di modelli assistenziali centrati sul cittadino e facilitare la continuità delle cure.

L'attuazione dell'*eHealth* nel nostro Paese sta procedendo con notevole dinamismo, con grandi progetti a livello centrale e iniziative attive in quasi tutte le regioni italiane. Queste iniziative sono principalmente attinenti alle seguenti tematiche, che rappresentano quelle a maggiore priorità di intervento individuate all'interno della *eHealth Information Strategy* definita a livello nazionale:

a) Centro Unico Prenotazioni (CUP). Il 29 aprile 2010 è stata acquisita dalla Conferenza Stato-regioni l'intesa sulle linee guida nazionali per il CUP, finalizzate allo sviluppo e all'emanazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi concernenti tali sistemi. Il recepimento delle stesse sarà valutato in sede degli adempimenti dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il Ministero della salute ha istituito un Tavolo interistituzionale che ha definito le linee guida nazionali per la realizzazione di un sistema di Fascicolo sa-

nitario elettronico: esse sono state oggetto di intesa da parte della Conferenza Stato-regioni in data 10 febbraio 2011.

Tali linee guida rappresentano il riferimento unitario nazionale per la realizzazione di sistemi FSE ed individuano gli elementi di riferimento necessari per una coerente progettazione ed impiego di tali sistemi nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN) e del più ampio contesto europeo. Il recepimento delle predette linee guida sarà valutato in sede di adempimenti LEA. Il tavolo, inoltre, ha elaborato una proposta normativa per la disciplina del FSE a livello nazionale, che è stata inserita nel disegno di legge governativo, su proposta del Ministro della salute, recante «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria», definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2011, dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2011, e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (A.S. 2935).

c) Certificati di malattia: trasmissione *on-line* dei certificati di malattia. Il 26 febbraio 2010 è stato emanato il decreto recante «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC» del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito l'INPS in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008. Tale

decreto definisce le modalità tecniche di predisposizione e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia da parte dei medici del SSN. Al fine di recepire le soluzioni individuate congiuntamente con le regioni, per il superamento di alcune criticità relative ad aspetti di natura giuridica, tecnica ed organizzativa, è in corso di emanazione il decreto di modifica del predetto decreto ministeriale 26 febbraio 2010;

d) Ricetta elettronica. Il decreto-legge del 31 marzo 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce, all'articolo 11, comma 16 che, ai fini della trasmissione telematica delle ricette mediche, viene previsto l'utilizzo della stessa piattaforma messa a disposizione per la trasmissione telematica dei certificati di malattia e l'invio telematico dei dati relativi alle ricette mediche sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo. In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 è stato emanato il decreto dirigenziale 2 novembre 2011 recante la dematerializzazione della ricetta medica cartacea. Tale decreto prevede che la messa a regime nei singoli contesti regionali avvenga attraverso fasi progressive e sulla base di specifici piani di diffusione;

e) Telemedicina. Nell'ambito del consiglio superiore di sanità (CSS) è stato costituito, il 24 febbraio 2011, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione di linee guida nazionali per sostenere l'uso sistematico della telemedicina nel SSN. Tale gruppo di lavoro sta attualmente lavorando alla definizione di un quadro strategico in cui collocare i servizi di telemedicina, i modelli, i processi ed i percorsi per l'integrazione di servizi di telemedicina nella pratica clinica, le tassonomie, le classificazioni comuni. Il medesimo gruppo di lavoro sta anche analizzando gli aspetti relativi ai pertinenti profili giuridici e regolamentari, nonché le questioni economiche e di sostenibilità che attengono lo sviluppo e la diffusione dei servizi di telemedicina.

Elemento comune a tutte le iniziative di *eHealth*, e pre-requisito per la loro attuazione, è la dematerializzazione dei documenti sanitari, in tal senso sono state predisposte le linee guida per la dematerializzazione dei documenti clinici nella diagnostica per immagini. Sulle linee guida sono stati acquisiti il parere del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione – (CNIPA, ora DigitPA – Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) e il parere del garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse sono state successivamente oggetto di condivisione con le regioni e sono state trasmesse alla conferenza Stato-regioni ai fini dell'acquisizione dell'intesa.

Le iniziative descritte, fortemente integrate tra loro, rendono il nostro Paese una realtà avanzata in diversi ambiti di applicazione dell'*eHealth*. Su tali presupposti il Ministero della salute ha partecipato, nel corso del 2010, insieme ad un nutrito gruppo di Paesi membri, enti ed associazioni afferenti sia all'ambito medico che telematico, alla predisposizione di una proposta progettuale, sottoposta all'agenzia per la salute dei consumatori (EAHC) ed alla direzione generale della società dell'informazione e dei media (DG INFO), nell'ambito del secondo programma d'azione comunitaria nel campo della salute.

Il progetto, denominato « *eHealth Governance Initiative* », si prefigge la finalità di creare un meccanismo di gestione attraverso il quale coordinare le attività in ambito *eHealth* a livello comunitario. Il progetto ha avuto ufficialmente avvio il 1° febbraio 2011, e avrà una durata di 36 mesi.

In ambito europeo, inoltre, è stata emanata la direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera che prevede, all'articolo 14 (assistenza sanitaria *on line*), l'istituzione di una rete volontaria, *Voluntary Network*, che colleghi le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria. Il Ministero

della salute partecipa a tale rete, che ha l'obiettivo di creare i presupposti per rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità a livello comunitario,

nonché di elaborare orientamenti e sostenere gli Stati Membri affinché definiscano misure comuni per agevolare la trasferibilità dei dati nell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (scadenza 25 ottobre 2013).

1.1. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/24/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, il Governo è tenuto a seguire il seguente criterio direttivo: introdurre disposizioni che prevedono l'istituzione di un fondo di garanzia europeo a copertura dei ritardati o mancati rimborsi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

6.01. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica agricola comune (COM(2011)0625, COM(2011)0626, COM(2011)627, COM(2011)628, COM(2011)629, COM(2011)630, COM(2011)631)	58
Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804)	58

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 aprile 2012.

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica agricola comune (COM(2011)0625, COM(2011)0626, COM(2011)627, COM(2011)628, COM(2011)629, COM(2011)630, COM(2011)631).

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14.15 alle ore 14.45.

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804).

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14.45 alle ore 15.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi)

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 457 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 5

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 12

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 14

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 5

Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici. C. 5123 Angelino Alfano, Bersani, Casini ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 5

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (*Seguito dell'esame e conclusione*) 10

ALLEGATO 3 (*Emendamento approvato*) 16

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta 11

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di unioni di fatto. C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato, C. 2846 Mura e C. 3841 Di Pietro (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06637 Lanzarin: sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Rodano e Pioltello	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	35
5-06638 Piffari: sulla sospensione dei lavori di costruzione della discarica « La Zingara » .	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
5-06639 Mariani: sull'introduzione di nuove regole burocratiche nel settore delle fonti rinnovabili	32
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-06640 Dionisi: sulla nomina del nuovo presidente del Parco nazionale dell'arcipelago toscano	33
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	43

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione	34
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».	
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) .	34

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	44
---	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-06093 Palagiano: Ritiro da parte dell'AIFA dei quarantuno lotti di emoderivati appartenenti alla Kedrion Biopharma	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	50
5-05803 Miotto: Chiusura « Casa Breda » di Padova	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	53
5-06227 Mancuso: Iniziative per favorire la politica di prevenzione in materia sanitaria ..	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	54

SEDE REFERENTE:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 7.
(Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 47

ALLEGATO 4 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti degli operatori del settore dei giochi pubblici (Sisal, Lottomatica, Snai e Federazione sistema gioco Italia; Gamenet) (*Svolgimento e conclusione*) 48

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica agricola comune (COM(2011)0625, COM(2011)0626, COM(2011)627, COM(2011)628, COM(2011)629, COM(2011)630, COM(2011)631) 58

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804) 58

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0006470